

Fasc. 1.6.1.1/9/2023

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI PRESSO IMMOBILI O AREE DI PROPRIETÀ/IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTiquATTRO MESI SUDDIVISA IN TRE LOTTI FUNZIONALI (TERRITORIALI).

CIG LOTTO 1 (Bologna, Modena, Ferrara): 9674779831

CIG LOTTO 2 (Ravenna, Forlì Cesena, Rimini): 967479121A

CIG LOTTO 3 (Reggio Emilia, Parma, Piacenza): 9674796639

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

SOGGETTO AGGREGATORE

Città metropolitana di Bologna – C.F. 03428581205

Via Zamboni, 13 – 40126 Bologna

PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Sito istituzionale: www.cittametropolitana.bo.it

Publicato sul profilo del Committente in data 01/03/2023

TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA	7
CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	7
ART. 1. DEFINIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI TECNICHE	7
ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO	8
ART. 3. VALORE DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
ART. 4 – SOGGETTI LEGITTIMATI E MODALITÀ DI ADESIONE	9
ART. 5 - RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA (RPF)	9
5.1 - Sopralluogo	10
5.2 - Piano Dettagliato del Servizio	10
5.2.1 Sezione Introduttiva	11
5.2.2 Sezione Tecnica	12
5.2.3 Documentazione tecnica e amministrativa	12
5.2.4. Sezione Economica	12
5.2.5 Sezione Gestionale	12
5.2.6 Personale dedicato all'appalto	12
5.2.7 Extra-canone	12
5.2.8 Modalità di avvio del Servizio	12
ART. 6 – PIANO DI COSTITUZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFE TECNICA	13
ART. 7 – ORDINATIVO DI FORNITURA (OF)	13
7.1 - Presa in consegna e avvio del servizio	13
7.2 - Verbale di presa in consegna	14
ART. 8 - ORDINE AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO DI FORNITURA (OAF)	14
ART. 9 - RICONSEGNA DEI LUOGHI E COLLAUDO FINALE	14
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE	14
ART. 10 – INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE, DEL CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE E DISCIPLINA	14
ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA	15
ART. 12 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	15

ART. 13 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	16
ART. 14 - PENALI	17
ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	18
CAPO III – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	19
ART. 16 – REFERENTE DELLA CONVENZIONE	19
ART. 17 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	19
CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI	19
ART. 18 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	19
ART. 19 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	20
TITOLO II – PARTE TECNICA	20
CAPO I – SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO	20
ART. 20 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI	20
20.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	21
20.2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	24
20.2.1 Caratteristiche generali del servizio	24
<u>20.2.1.a Attività manutentive relative alle aree a verde</u>	25
20.2.1.a.1 <i>Taglio erba</i>	25
20.2.1.a.2 <i>Tutela igienica</i>	25
20.2.1.a.3 <i>Raccolta foglie</i>	25
20.2.1.a.4 <i>Lotta alla zanzara tigre</i>	25
20.2.1.a.5 <i>Eliminazione delle erbe infestanti/polloni, concimazioni, disinfestazione, trattamenti anticrittogamici e antiparassitari</i>	25
20.2.1.a.6 <i>Manutenzione delle aree inghiaiate</i>	26
20.2.1.a.7 <i>Manutenzione delle recinzioni in legno</i>	26
<u>20.2.1.b Attività manutentive relative alle strutture e aree esterne pavimentate</u>	28
20.2.1.b.1 <i>Tutela igienica</i>	29
20.2.1.a.2 <i>Raccolta foglie</i>	29
20.2.1.b.3 <i>Lotta alla zanzara tigre</i>	29
20.2.1.b.4 <i>Eliminazione delle erbe infestanti/polloni</i>	29

20.2.1.b.5 <i>Manutenzione delle recinzioni in legno</i>	29
20.2.1.b.6 <i>Servizio neve e spargimento sale sui percorsi di esodo/emergenza/operatività</i>	29
<u>20.2.1.c <i>Attività manutentive relative alle aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee/tappezzanti</i></u>	30
20.2.1.c.1 <i>Tutela igienica</i>	30
20.2.1.c.2 <i>Irrigazione</i>	30
20.2.1.c.3 <i>Eliminazione delle erbe infestanti, concimazioni, disinfestazione, trattamenti anticrittogamici e antiparassitari</i>	30
20.2.1.c.4 <i>Sostituzione delle piante secche</i>	30
<u>20.2.1.d <i>Attività manutentive relative agli alberi</i></u>	30
20.2.1.d.1 <i>Rimonda del secco e gestione interferenze (annuale per A1, A2, A3, B1, B2, B3)</i>	31
20.2.1.d.2 <i>Potatura (annuale sul 33% di B1, B2, B3)</i>	31
20.2.1.d.3 <i>Controllo staticità (attività comune ad A* e B*)</i>	32
20.2.1.d.4 <i>Abbattimento, rimpiazzo, fresatura delle ceppaie (attività comune ad A* e B*)</i>	32
20.2.1.d.5 <i>Lotte obbligatorie e trattamenti antiparassitari, concimazione, pacciamatura (attività comune ad A* e B*)</i>	33
<u>20.2.1.e <i>Attività manutentive relative a siepi e cespugli</i></u>	34
20.2.1.e.1 <i>Tutela igienica</i>	34
20.2.1.e.2 <i>Potatura</i>	34
20.2.1.e.3 <i>Eliminazione delle erbe infestanti, concimazioni, disinfestazione, trattamenti anticrittogamici e antiparassitari</i>	34
<u>20.2.1.f <i>Piante in fioriera o in vaso esterne o interne</i></u>	34
20.2.1.f.1 <i>Tutela igienica</i>	34
20.2.1.f.2 <i>Irrigazione</i>	34
20.2.1.f.3 <i>Eliminazione delle erbe infestanti, concimazioni, disinfestazione, trattamenti anticrittogamici e antiparassitari</i>	34

20.2.1.f.4 Sostituzione delle piante secche	34
20.2.2 Censimento	34
20.2.2.1 Piano di gestione e Manutenzione e Censimento Aree verdi	35
20.2.2.2 Censimento Alberature e Catasto Alberi	35
20.2.2.3 Censimento attrezzature da gioco per bambini	35
20.2.3 Reperibilità e gestione dell'emergenza per il ripristino urgente delle condizioni di sicurezza per stabilità/crollo delle alberature e parchi gioco bambini	35
20.2.4 Rapporto Periodico ai sensi del CAM Verde	36
20.2.5 Materiali ed Attrezzature	36
20.2.6 Gestione dei rifiuti e rinvenimenti	38
20.2.7 Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM Verde e CAM arredo urbano)	38
CAPO II – FIGURE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	38
ART. 21 - FIGURE DEL FORNITORE	38
ART. 22 - FIGURE DELL'AMMINISTRAZIONE	39
CAPO III – PRESTAZIONI E ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE	40
ART. 23 - PRESTAZIONI E FORNITURE A CARICO DELL'ENTE CONTRAENTE	40
ART. 24 CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE	40
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA	40
ART. 25 - MODALITÀ DI REMUNERAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEI SERVIZI	40
25.1 VARIAZIONE DEL CANONE PER VARIAZIONE DEL NUMERO E/O DEI COMPONENTI DELLE AREE VERDI	44
25.2 EXTRA-CANONE PER IL SERVIZIO	45
25.3 LISTINI DI RIFERIMENTO	46
25.4 CORRISPETTIVI MANODOPERA	46
25.5 Modalità di Rendicontazione e Fatturazione del Canone	46
25.6 Prezzi unitari e oneri della sicurezza	47
25.7 Revisione Prezzi Unitari	47
Art. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	47
Art. 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	48

ALLEGATO 1 al “Capitolato tecnico prestazionale” ELENCO PREZZI

ALLEGATO 2 al “Capitolato tecnico prestazionale” DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE EX ART. 26, COMMA 3-TER, D. LGS. 81/2008 NEL TESTO VIGENTE (DUVRI)

TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1. DEFINIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI TECNICHE

I termini indicati nel presente Capitolato e nello schema di Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

SA: il Soggetto Aggregatore della procedura aperta in oggetto, Città metropolitana di Bologna;

Ente/i Contraente/i: il/gli Ente Contraente/i legittimati ad effettuare le Richieste Preliminari di Fornitura, gli Ordinativi di Fornitura, anche aggiuntivi, che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

Convenzione: la Convenzione stipulata tra la Città metropolitana di Bologna e il fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Fornitore: l'operatore economico risultato aggiudicatario e che, conseguentemente, sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a prestare i servizi ivi previsti e firma i singoli Ordini di Fornitura (OF) ed eventuali Ordini Aggiuntivi di Fornitura (OAF) degli Enti Contraenti;

Aree Verdi: Le aree verdi situate presso gli immobili o le aree di proprietà o in uso agli Enti Contraenti oggetto del servizio; nella denominazione "Aree Verdi" sono compresi tappeti erbosi, giardini, parchi, piante, prati, aiuole, alberi e formelle stradali urbane e tutte le superfici coltivate a verde, aree a servizio degli edifici, qualunque coltura arborea o floreale, nonché le piante in fioriere e vasi specificate nell'OF;

Unità di misura: la quantità che, moltiplicata per il prezzo unitario, definisce il canone del servizio; sono unità di misura la superficie complessiva delle Aree Verdi come sopra definite, il numero e la lunghezza/superficie lineare;

Richiesta preliminare di fornitura (RPF): il documento con cui l'Ente Contraente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione (art. 5), senza tuttavia che si costituisca un vincolo ad emettere alcun ordinativo di fornitura (OF);

Piano Dettagliato del Servizio (PDS): il documento redatto dal Fornitore che esplicita la definizione puntuale tecnico economica quantitativa e qualitativa dei Servizi richiesti dall'Ente Contraente (art. 5.2); è un allegato obbligatorio all'Ordine di Fornitura (OF) ed ha i contenuti di cui al Piano di gestione e manutenzione previsto dal CAM Verde;

Ordinativo di Fornitura (OF): il documento con cui l'Ente Contraente vincola il Fornitore alla prestazione dei servizi ivi indicati (art. 7), cui è allegato obbligatoriamente il Piano Dettagliato del Servizio (PDS), anch'esso controfirmato dalle parti;

Ordine Aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura (OAF): contratto integrativo/modificativo dell'OF, qualora intervenga, su richiesta dell'Ente Contraente, la necessità di avviare attività in extra-canone o la modifica della consistenza delle aree verdi in OF;

Verbale di presa in consegna: il documento firmato in contraddittorio tra l'Ente Contraente e il Fornitore, con il quale quest'ultimo prende formalmente in carico le Aree Verdi per tutta la durata del contratto;

Verbale di riconsegna: il documento firmato in contraddittorio tra l'Ente Contraente e il Fornitore, con il quale quest'ultimo riconsegna formalmente le Aree Verdi (art. 9);

Canone: il corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione dei Servizi oggetto del presente Capitolato.

L'importo del canone annuo è determinato in funzione di quanto definito al successivo art. 25, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS;

Extra-canone: il corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione non compresa nel canone dei Servizi oggetto del presente Capitolato. L'importo extra-canone è determinato in funzione di quanto definito al successivo art. 25.2, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS.

ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto in oggetto, per le caratteristiche delle prestazioni richieste si configura come appalto misto di servizi e lavori. Si qualifica tuttavia come appalto di servizi secondo il criterio della prevalenza, in linea con le disposizioni normative nazionali e unionali (art. 28 D.lgs. 50/2016 – artt. 2 e 3 e considerando della direttiva 2014/24/UE) e con le interpretazioni dell'ANAC (Det. 7/2015), in quanto la percentuale dei lavori risulta accessoria.

2. Il presente capitolato ha ad oggetto l'affidamento dei Servizi di Manutenzione e Pulizia delle Aree Verdi: con ciò si intende l'insieme delle attività ordinarie e straordinarie, descritte ed elencate nei successivi articoli dedicati, relative alle predette aree, in uso, a qualsiasi titolo, agli Enti Contraenti e specificate nell'OF e/o OAF.

3. Il Servizio è remunerato attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone e dei relativi oneri di sicurezza di cui al successivo art. 25.

4. L'Ente contraente può stanziare un importo extra-canone a consumo per remunerare attività e interventi di manutenzione straordinaria o di modifica delle aree verdi, nonché le attività non comprese nel canone e che si rendessero necessarie o utili, fino a un valore massimo pari al 20% del valore del Canone di cui all'Ordinativo di Fornitura.

5. Il servizio può essere ordinato dall'Ente nel rispetto dell'Ordinativo Minimo (successivo art. 7, comma 4).

ART. 3. VALORE DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il valore stimato dell'appalto, suddiviso in 3 (tre) lotti territoriali, è pari a € 26.058.000,00, comprensivo dei costi della manodopera (stimati nel 48%), degli oneri della sicurezza aziendali e degli oneri della sicurezza come sotto specificati, al netto dell'IVA:

N. lotto	Descrizione dei lotti territoriali del servizio di Manutenzione e pulizia aree verdi presso gli immobili o nelle aree verdi	Importo lotto, comprensivo di costi della manodopera	Importo oneri per la sicurezza	CIG
1	Amministrazioni/Enti aventi sede nelle province di Bologna, Ferrara e Modena	11.000.000,00	110.000,00	9674779831
	Rinnovo	5.500.000,00	55.000,00	
2	Amministrazioni/Enti aventi sede nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini	3.000.000,00	30.000,00	967479121A
	Rinnovo	1.500.000,00	15.000,00	
3	Amministrazioni/Enti aventi sede nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	3.200.000,00	32.000,00	9674796639
	Rinnovo	1.600.000,00	16.000,00	

L'importo a base di gara è pari a € 17.372.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza aziendali e degli oneri della sicurezza come sopra specificati, al netto dell'IVA.

I servizi attivati dagli Enti Contraenti dovranno essere erogati dal Fornitore necessariamente con le modalità stabilite nel presente Capitolato, nella Convenzione e nell'Offerta tecnica presentata.

ART. 4 – SOGGETTI LEGITTIMATI E MODALITÀ DI ADESIONE

1. I soggetti legittimati, Amministrazioni o Enti, di cui all'art. 7 della Convenzione, che vogliono aderirvi e attivare i relativi servizi, devono seguire il seguente *iter* procedurale:

- a) presentare una Richiesta Preliminare di Fornitura (**RPF**), da trasmettere per conoscenza anche al SA;
- b) valutare il Piano Dettagliato del Servizio (**PDS**), anche nel rispetto delle prescrizioni dei CAM, in quanto tale documento costituisce il "Piano di gestione e manutenzione" e la documentazione ad esso allegata, consegnato dal Fornitore a seguito delle attività di sopralluogo;
- c) emettere l'OF (**OF**) ed eventuale **OAF** relativo ai Servizi richiesti;
- d) sottoscrivere il Verbale di presa in Consegna delle Aree verdi relative ai Servizi ordinati.

2. Il Fornitore, ricevuta la **RPF**, previa conferma da parte del SA in ordine alla legittimazione dell'Ente richiedente ad aderire alla convenzione, deve:

- a) comunicare all'Ente contraente in forma scritta la completezza e correttezza della RPF (e comunque prestare il supporto eventualmente necessario per l'eventuale integrazione), entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento, indicando nel contempo la possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale - fatto salvo l'esito positivo del sopralluogo, da iniziare congiuntamente al referente individuato dall'Ente Contraente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'RPF, salvo diversi accordi tra le parti. In caso di ritardo, si applicheranno le penali di cui all'art. 14 del presente Capitolato;
- b) eseguire il sopralluogo per prendere conoscenza dei dati tecnici in loco, redigendo e sottoscrivendo, in contraddittorio con l'Ente richiedente, il verbale delle operazioni; il sopralluogo deve comunque terminare entro 60 giorni dalla data di inizio di cui al precedente punto a) oppure entro il periodo più breve definito in contraddittorio, in relazione alla consistenza degli immobili di cui all'RPF (art. 5);
- c) elaborare e trasmettere all'Ente il PDS e la documentazione allegata, considerando che tale documento costituisce il "Piano di gestione e manutenzione" ai sensi del CAM verde e, quindi, deve essere redatto nel rispetto delle relative prescrizioni; il PDS nella versione definitiva dovrà essere trasmesso per conoscenza anche al Soggetto Aggregatore;
- d) recepire nel/i **PDS** e allegati le eventuali osservazioni dell'Ente;
- e) formalizzare, ricevuto l'**OF/OAF**, il Verbale di presa in Consegna delle aree verdi relativi ai Servizi ordinati ed eseguirli;
- f) consegnare il Programma delle attività e realizzarne l'esecuzione come previsto dal successivo articolo 20.1.11, pena l'applicazione della relativa penale di cui al successivo art. 14.

3. Il processo di adesione dovrà essere gestito dal Fornitore, la cui organizzazione dovrà rispondere a quanto definito nell'Offerta Tecnica.

Di seguito è descritto nel dettaglio il processo di attivazione dei Servizi e il contenuto di ognuno dei documenti sopra citati.

ART. 5 - RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA (RPF)

1. La **RPF** è il documento con cui l'Ente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione, senza tuttavia essere vincolato all'emissione dell'OF.

2. La data di trasmissione delle **RPF** determina l'ordine di priorità con il quale il Fornitore deve evadere le richieste:

pertanto, garantisce secondo un criterio cronologico, il diritto di precedenza ad emettere l'OF rispetto alle eventuali e successive RPF.

3. Le RPF devono:

- indicare le Aree Verdi (Nome Ente, Città, Indirizzo, etc.) che la PA intende affidare in servizio e da inserire nell'OF;
- indicare le quantità presunte (superficie, numero ecc.) di cui al successivo art. 25, relative alle Aree Verdi;
- (*eventualmente*) indicare l'esistenza di un sistema di Anagrafe e/o di documentazione (per il Censimento);
- individuare un referente dell'Ente contraente che supporti il Fornitore nella fase di **sopralluogo**;
- produrre in allegato tutta la documentazione tecnica ed amministrativa per la determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti.

4. Il Fornitore, ricevuta la **RPF**, è vincolato a:

- a) comunicare all'Ente in forma scritta, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento, la correttezza e completezza della **RFP** e la possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale - fatto salvo l'esito positivo del sopralluogo, e subordinatamente al ricevimento – da parte del Soggetto Aggregatore – dell'attestazione relativa alla legittimazione ad aderire dell'Ente richiedente. In caso di RPF per OAF la predetta attestazione in ordine alla legittimazione ad aderire è implicita nell'attestazione rilasciata in occasione dell'RPF iniziale;
- b) mettere a disposizione il proprio personale per l'esecuzione senza soluzione di continuità del sopralluogo, proponendo una data di inizio entro 15 giorni dalla data di ricevimento della RPF salvo diversi accordi tra le parti; il sopralluogo deve comunque terminare entro 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio oppure entro il periodo più breve definito in contraddittorio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14;
- c) consegnare il PDS al termine della sua redazione, nei tempi e modi di seguito indicati;
- d) confermare o meno per iscritto all'Ente la possibilità di accettare l'eventuale **OF** entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla ricezione, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 14.

5. La conferma vincola il Fornitore che, pertanto, deve accantonare la quota parte stimata dei servizi del massimale necessaria a soddisfare l'OF fino alla sua emissione.

5.1 - Sopralluogo

1. Il sopralluogo consiste in una serie di visite necessarie a rilevare la consistenza delle Aree Verdi e a raccogliere tutti i dati necessari per la verifica delle condizioni di esecuzione dei Servizi.

2. I sopralluoghi dovranno essere svolti congiuntamente nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, salvo diverso accordo con l'Ente.

5.2 - Piano Dettagliato del Servizio

1. Il **PDS** è il documento redatto dal Fornitore che contiene le principali informazioni tecniche, economiche ed operative necessarie sia per la corretta preventivazione che per la definizione delle attività e dei Servizi richiesti e, unitamente alla documentazione allegata, formalizza le informazioni ed i dati necessari per la sottoscrizione dell'OF (rif. art. 7), a cui è obbligatoriamente allegato.

2. Il **PDS** dovrà essere redatto, sottoscritto e presentato all'Ente entro e non oltre **10 (dieci) giorni** dalla data di conclusione del sopralluogo, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 14, tabella n. 1, lett. D).

3. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del **PDS** l'Amministrazione potrà:

- approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, senza richiedere modifiche;

ovvero

• richiedere eventuali motivate modifiche a mezzo del proprio referente. Il Fornitore, recepite le osservazioni, dovrà predisporre una nuova versione di **PDS** nei successivi 7 (sette) giorni, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 14. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del **PDS** modificato l'Ente Contraente potrà approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, emettendo quindi **OF**, ovvero potrà formulare ulteriori osservazioni che comporteranno un'ulteriore e ultima versione del **PDS**, da redigere e consegnare entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni per l'approvazione da parte dell'Ente nei successivi 30 (trenta) giorni (termine ultimo, pertanto, per la presentazione di tutte le versioni del **PDS** successive alla prima).

Le osservazioni al **PDS** potranno riguardare tutte le sue sezioni: in particolare il rispetto del CAM Verde.

Ove l'Ente Contraente, entro i termini sopraindicati, non dia riscontro, il **PDS** non si intenderà approvato e decadrà la priorità acquisita con la **RPF**; per acquisire nuovamente la priorità sarà necessario emettere una nuova **RPF**. È facoltà del Fornitore richiedere, in forma scritta ed evidenziando un ulteriore termine non superiore a 15 (quindici) giorni, comunicazione di non approvazione del **PDS**. Il **PDS** sarà comunque valido fino alla scadenza della Convenzione salvo specifica comunicazione dell'Ente relativa ad una variazione del perimetro che intende affidare.

Sarà onere dell'Ente Contraente verificare che, all'interno di tutte le sezioni del **PDS**, siano state correttamente recepite ed esplicitate le richieste e le esigenze, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello gestionale, anche nel rispetto del CAM Verde.

Il **PDS** approvato e completo di tutte le sue sezioni deve essere allegato all'**OF** e agli eventuali **OAF** (rif. successivi Artt. 7 e 8): in quest'ultimo caso il **PDS** è allegato a integrazione e sostituzione di quello allegato all'**OF**, costituendo parte integrante dello stesso.

4. Di seguito si riporta una breve descrizione delle Sezioni che compongono il **PDS** e dei relativi contenuti minimi, che dovranno essere descritti dal Fornitore per la corretta definizione e preventivazione dei Servizi oggetto dell'appalto:

1. Sezione Introduttiva (rif. Art. 5.2.1);
2. Sezione Tecnica (rif. Art. 5.2.2);
3. Documentazione tecnica e amministrativa (rif. Art. 5.2.3);
4. Sezione Economica (rif. Art. 5.2.4);
5. Sezione Gestionale (rif. Art. 5.2.5);
6. Personale dedicato all'appalto (rif. Art. 5.2.6);
7. Extra-canone (rif. Art. 5.2.7);
8. Modalità di avvio del Servizio (rif. Art. 5.2.8).

5.2.1 Sezione Introduttiva

Il Fornitore deve riportare, per ciascuna area, i dati e le informazioni che consentano di:

- identificare l'Ente in riferimento all'**RPF** ricevuta;
- identificare il documento di cui il **PDS** costituisce l'allegato (**OF**, **OAF** etc.)
- identificare i Luoghi di Fornitura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: identificativi (codifica), localizzativi (indirizzo), funzionali, etc.;
- indicare la data prevista di avvio del servizio in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna del relativo luogo; eventuali ritardi rispetto a detta data daranno luogo all'applicazione della penale di cui al di cui al successivo art. 14;
- indicare la durata.

5.2.2 Sezione Tecnica

In relazione al Servizio per Area Verde il Fornitore deve descrivere:

- l'identificazione di un Nome area e la sua classificazione in base alla destinazione d'uso della tipologia di verde;
- la documentazione tecnica ed amministrativa di cui al successivo art. 5.2.3;
- i dati e le informazioni (superfici, lunghezze, numero) necessari anche a determinare il canone dei Servizi richiesti (rif. Art. 25);
- i riferimenti al presente Capitolato e all'offerta tecnica per quanto riguarda gli aspetti tecnici esecutivi delle attività;
- altri dati e/o informazioni riguardanti elementi aggiuntivi che possono incidere sulla sicurezza o sull'attività.

5.2.3 Documentazione tecnica e amministrativa

Il Fornitore indica e descrive la documentazione tecnica ed amministrativa consegnatagli dall'Ente Contraente, intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati tecnici.

5.2.4. Sezione Economica

La Sezione Economica rappresenta nel dettaglio il preventivo di spesa delle attività a canone dei Servizi, calcolato annualmente e per l'intera durata biennale dell'OF, nonché con individuazione delle singole rate, con evidenza delle modalità di determinazione, in base alle modalità di calcolo del canone di cui al successivo art. 25.

5.2.5 Sezione Gestionale

In relazione ai Servizi richiesti dall'Amministrazione per ogni Area verde il Fornitore deve descrivere:

- le modalità di avvio del Servizio;
- il Piano gestionale e manutentivo del Servizio dettagliato fino al calendario di tutte le attività previste nel presente Capitolato per ciascuna area verde;
- l'elenco dei prodotti per la gestione del verde;
- l'elenco dei mezzi e delle attrezzature;
- l'elenco del personale completo di abilitazioni e formazione continua per la durata dell'OF;
- le altre informazioni dell'Allegato Organizzazione del Servizio di cui all'Offerta Tecnica.

5.2.6 Personale dedicato all'appalto

1. Le figure necessarie allo svolgimento delle attività in convenzione, sia del Fornitore che dell'Amministrazione, sono definite al successivo Art. 22, nel rispetto delle condizioni di esecuzione di cui all'art. 25.2 del Disciplinare di gara, integrato con i contenuti dell'offerta tecnica. Il Fornitore deve produrre l'elenco del personale, completo di qualifiche e abilitazioni, dedicato allo specifico contratto e dimostrare il raggiungimento di quanto previsto in Capitolato e proposto in Offerta Tecnica.

5.2.7 Extra-canone

1. L'Ente può attivare una quota definita di extra-canone come specificato al successivo art. 25.2: nel caso in cui abbia già comunicato l'intenzione di volersi avvalere di tale facoltà (eventualmente indicando anche l'importo della quota) il Fornitore inserirà nel PDS una parte a ciò relativa (modalità di esecuzione delle attività e quant'altro considerato utile); diversamente, il Fornitore non compilerà detta parte. Se l'Ente comunicasse durante la durata del contratto, ma successivamente alla redazione del PDS, l'intenzione di attivare la quota di extra-canone, il Fornitore provvederà ad integrare immediatamente il PDS.

5.2.8 Modalità di avvio del Servizio

1. Nel processo di redazione del PDS varrà il principio della continuità del servizio, ove applicabile.

2. Se viceversa non vi sia evidenza dell'espletamento dell'attività programmata da parte del precedente appaltatore, questa va pianificata.

3. Resta inteso che il Fornitore dovrà garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, quindi, attraverso il referente, con eventuali appaltatori a cui è subentrato.

4. Nella corrispondente sezione dovrà essere inoltre riportato l'elenco del personale dell'Amministrazione/Ente Contraente abilitato ai contatti con il Fornitore.

ART. 6 – PIANO DI COSTITUZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFE TECNICA

1. Il Fornitore descrive il programma delle attività relative in cui dovranno essere indicati almeno:

- la valutazione della documentazione consegnata dall'Ente Contraente;
- il calendario di esecuzione delle singole attività necessarie al Piano di gestione e Manutenzione e Censimento Aree verdi; è prevista penale per inadempimento/ritardo (rif. lettere B e D della tabella 2 art.14 del presente capitolato);
- il calendario di esecuzione delle singole attività necessarie al Censimento Alberature e Catasto Alberi: è prevista penale per inadempimento/ritardo (rif. lettere B e D della tabella 2 art.14 del presente capitolato);
- l'eventuale calendario di esecuzione delle singole attività necessarie al Censimento di tutti gli elementi del Verde pubblico;
- un piano di consegne, coerente con le prescrizioni del presente capitolato.

ART. 7 – ORDINATIVO DI FORNITURA (OF)

1. L'Ordinativo di Fornitura è il contratto attuativo della convenzione quadro che regola i rapporti tra Ente Contraente e Fornitore e con cui questo ultimo si obbliga alla prestazione dei servizi, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato e nella propria Offerta Tecnica, nonché alle condizioni economiche di aggiudicazione.

2. All'OF deve essere allegato obbligatoriamente il PDS, comprensivo dei relativi allegati, controfirmato dalle parti, in cui sono formalizzate nel dettaglio le modalità tecniche, economiche ed operative di gestione dell'Ordinativo stesso.

3. Gli OF hanno durata pari a 24 mesi, decorrenti dalla data della loro sottoscrizione e/o dalla data di presa in consegna e di avvio del servizio, se diversa, anche in caso di intervenuta scadenza della Convenzione.

4. I singoli Enti non potranno aderire per importi contrattuali complessivi inferiori a Euro 10.000,00 al netto dell'IVA, fatta salva comunque la facoltà del Fornitore di accettare richieste di ordinativi di importi inferiori, in base alla capienza della convenzione.

5. Ai sensi dell'art. 113 c.c.p. all'atto dell'adesione alla convenzione l'Ente Contraente dovrà corrispondere al Soggetto Aggregatore, ovvero accantonare in favore del medesimo, nelle more dell'adozione del proprio regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, risorse corrispondenti nella misura massima di un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato articolo, da destinare ai componenti del gruppo di lavoro. L'Ente contraente dovrà, altresì, trasmettere la determina o equivalente atto/provvedimento di spesa di adesione alla Convenzione e l'OF/OAF via pec anche al Soggetto Aggregatore.

7.1 - Presa in consegna e avvio del servizio

1. Nel PDS allegato all'OF deve essere indicata la data prevista per l'avvio, come richiesta dall'Ente Contraente, in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna delle relative Aree Verdi, che è simultanea per l'intero OF.

2. Eventuali ritardi nell'inizio di erogazione dei servizi per cause imputabili al Fornitore daranno luogo alla penale di cui all'art. 14.

3. Le variazioni all'OF devono essere formalizzate mediante un OAF, e possono riguardare attività in extra-canone o modifiche della consistenza del patrimonio immobiliare in OF.

7.2 - Verbale di presa in consegna

1. È cura del Fornitore eseguire le eventuali attività propedeutiche alla presa in consegna delle Aree verdi di cui all'OF, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nel relativo PDS.

2. Il Fornitore dovrà redigere un apposito Verbale di Presa in Consegna, da sottoscrivere congiuntamente con l'Ente Contraente, con il quale prenderà formalmente in carico le Aree Verdi ed il loro contenuto per tutta la durata del contratto.

2. La data di sottoscrizione costituirà la data di avvio del Servizio, che deve coincidere con quella prevista e indicata in OF.

ART. 8 - ORDINE AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO DI FORNITURA (OAF)

1. Dalla data di sottoscrizione dell'OF, e non oltre la data di scadenza del medesimo, gli Enti contraenti hanno la facoltà di esercitare ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l'opzione di emettere Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura, c.d. OAF, ovvero contratti integrativi dell'OF, per prestazioni extra-canone, nei limiti del 20% dell'importo dell'OF.

2. L'OF, infatti, può essere modificato tramite OAF formalizzato ai sensi del precedente art. 7, per variazioni che comportino l'attivazione di attività extra-canone o variazione del patrimonio in OF come da successivi artt. 25.1 e 25.2.

3. Il termine di scadenza dei singoli OAF coincide con il termine di scadenza dell'OF, di cui al precedente art. 7 comma 3, di cui costituiscono contratti modificativi/integrativi.

4. L'OAF implica la necessità di aggiornamento anche del PDS, tramite un addendum contenente dette variazioni, redatto dal Fornitore e trasmesso all'Ente contraente per l'accettazione con le stesse modalità, ma con tempistiche dimezzate, rispetto a quanto previsto per l'approvazione del PDS. Le variazioni conseguenti diverranno operative con continuità.

5. Ai sensi dell'art. 113 c.c.p., anche all'atto dell'emissione dell'OAF, l'Ente Contraente dovrà corrispondere al Soggetto Aggregatore, ovvero accantonare in favore del medesimo, nelle more dell'adozione del proprio regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, risorse corrispondenti nella misura massima di un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato articolo, da destinare ai componenti del gruppo di lavoro.

ART. 9 - RICONSEGNA DEI LUOGHI E COLLAUDO FINALE

1. Alla fine del rapporto contrattuale il Fornitore è tenuto a riconsegnare all'Ente le Aree verdi facendo riferimento ai Verbali di Presa in Consegna redatti al momento della consegna iniziale, nel rispetto della normativa vigente ai fini della sicurezza.

2. Entro i termini stabiliti per la riconsegna il Fornitore dovrà consegnare all'Ente Contraente (qualora non sia già agli atti della stessa) tutta la relativa documentazione tecnica e amministrativa prodotta durante il Contratto.

3. Lo stato di conservazione delle Aree Verdi e dei loro contenuti deve essere accertato congiuntamente dall'Ente e dal Fornitore in un apposito **verbale di riconsegna**.

4. In caso di OAF con riduzione del patrimonio, dovrà essere redatto apposito verbale di riconsegna parziale.

5. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurare la propria disponibilità e collaborazione al fine di agevolare il passaggio delle consegne all'Amministrazione/Ente contraente o a soggetto terzo delegato.

6. Nel caso in cui il Fornitore non riconsegna le aree verdi secondo le modalità previste dal presente articolo, gli verrà applicata la penale di cui all'art. 14.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 10 – INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE, DEL CAPITOLATO TECNICO

PRESTAZIONALE E DISCIPLINA

1. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative, regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2. L'interpretazione delle clausole della Convenzione, così come delle disposizioni del presente Capitolato, deve essere fatta tenendo conto delle finalità della stessa e dei risultati perseguiti; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del cod. civ.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103 del d. Lgs. n. 50/2016 il Fornitore presterà garanzia definitiva per le obbligazioni contrattuali che assumerà con la stipula della Convenzione e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento, secondo le modalità di cui all'art. 8 dello schema di convenzione.

ART. 12 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato ovvero nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione o dei singoli OF/OAF, restando gli oneri a suo esclusivo carico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore, pertanto, non può avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni/Enti Contraenti, o, comunque, del SA per quanto di propria competenza.

3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il SA e le Amministrazioni/Enti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

4. Le attività contrattuali da svolgersi presso le Aree verdi delle Amministrazioni/Enti debbono essere eseguite secondo modalità e tempi concordati con gli stessi. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le suddette Aree Verdi continueranno ad essere utilizzate, in ragione della propria destinazione istituzionale; si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, compatibilmente con l'attività manutentiva da eseguirsi. Il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla installazione di quanto previsto dal DUVRI standard, al fine di evitare il verificarsi di qualsiasi incidente, di cui rimarrà unico responsabile per qualunque effetto.

5. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione/Ente Contraente presso cui deve essere eseguito il servizio integra il D.U.V.R.I. predisposto dal SA (allegato 2 al presente Capitolato), riferendolo agli specifici rischi da interferenza esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, quantificando altresì gli eventuali oneri correlati. Detto documento, integrato e/o modificato in base alle modalità organizzativo-tecnico-operative individuate dal Fornitore nel

rispetto del Capitolato e dell'Offerta tecnica, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo.

6. In caso di rilevata inadempienza di quanto precisato nel D.U.V.R.I. e sue integrazioni, o di infrazioni alle norme per quanto riguarda la disciplina sul lavoro, la prevenzione degli infortuni, la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente, ferma restando la completa responsabilità civile e penale ai sensi di legge dell'Fornitore, l'Ente contraente ha il diritto, in via alternativa e a suo insindacabile giudizio: - a non consentire l'ulteriore prosecuzione dell'OF fino alla regolarizzazione; - a vietare l'accesso alle Aree Verdi, a tutti i dipendenti del Fornitore che non siano regolarmente assicurati a termini di legge, o non si attengano alle disposizioni del presente DUVRI.

7. In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori e/o gli utenti e/o in generale terzi, il Fornitore e/o l'Ente contraente (tramite propri delegati/responsabili), potrà ordinare la sospensione, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni/Enti e/o da terzi autorizzati.

9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo e qualificato.

10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni/Enti e/o al SA, per quando di rispettiva competenza, di ogni circostanza che possa influenzare l'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli OF/OAF.

11. Resta espressamente inteso che il SA può essere considerato responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri OF, e non può in nessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti degli Enti contraenti; parimenti, ogni Ente Contraente può essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF/OAF da ciascuno emessi.

12. Il Fornitore si impegna, oltre al rispetto delle vigenti norme pertinenti, a porre in essere ogni cautela, attività organizzativa, attrezzatura, mezzo con lo scopo di mitigare il più possibile l'impatto ambientale del Servizio, facendosi carico degli oneri necessari, come da elenco esemplificativo ma non esaustivo che segue:

- minimizzazione delle emissioni di vibrazioni/rumore, gas e polveri, utilizzando attrezzature ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore, gas e polveri;
- minimizzazione dell'uso di sostanze pericolose per l'ambiente e le persone, compatibilmente con la corretta esecuzione del servizio;
- minimizzazione dell'impatto in termini di rischi e disagi per tutti gli utenti, mediante studio preliminare accurato delle eventuali criticità, apposizione di segnaletica temporanea, attivazione di ogni altra modalità consona all'informazione tempestiva agli utenti.

ART. 13 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni/Enti Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli OF, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore dichiara, all'atto della sottoscrizione della convenzione, di essere in possesso di una copertura assicurativa per RC AUTO per tutti i mezzi impiegati nello svolgimento del servizio e di una polizza assicurativa (che deve essere prodotta) il cui massimale non sia inferiore all'importo del singolo lotto aggiudicatosi, a beneficio anche degli Enti

Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni OF/OAF, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività. In particolare detta polizza tiene indenne gli Enti Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno possa loro arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli OF/OAF.

3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa per RC auto e della polizza assicurativa per tutta la durata della Convenzione è condizione essenziale, per gli Enti Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provarla in qualsiasi momento, la Convenzione ed ogni singolo OF/OAF si risolvono di diritto.

ART. 14 - PENALI

1. Il SA e gli Enti Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, gli Enti Contraenti si riservano di controllare la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite, portando a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti.

2. In caso di inadempimento non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, il SA ha potestà di applicazione delle penali nei casi e per gli importi indicati nelle Tabelle seguenti:

TABELLA N. 1 PENALI VALIDE PER L'ATTIVAZIONE/CHIUSURA DI TUTTI I LOTTI DELLA CONVENZIONE

	INADEMPIMENTO SANZIONATO	VALORE PENALE
A	Ritardo nell'effettuazione del sopralluogo a seguito della RPF	0,3 per mille dell'importo presunto dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 5 del presente capitolato
B	Ritardo nella presentazione del PDS	0,3 per mille dell'importo presunto dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 5.2 del presente capitolato
C	Ritardo nella presentazione della nuova versione del PDS a seguito delle richieste di modifiche da parte dell'Ente contraente	0,3 per mille dell'importo presunto dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 5.2 del presente capitolato

3. In caso di inadempimento relativo ai Servizi non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, gli Enti contraenti hanno potestà di applicazione delle penali nei casi e per gli importi indicati nella Tabella seguente:

TABELLA N. 2 PENALI RELATIVE AL SERVIZIO ORDINABILE NELLA CONVENZIONE

	INADEMPIMENTO SANZIONATO	VALORE PENALE	SOGGETTO
A	Ritardo nell'inizio dell'erogazione del servizio ordinato	0,3 per mille dell'importo dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti, rispettivamente, nell'art.7.1 e nell'art. 6 del presente capitolato	Ente Contraente
B	Ritardo nella consegna del Censimento e/o dell'esecuzione delle attività relative al servizio di cui al art. 20.1.2	0,3 per mille dell'importo dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto alle rispettive previsioni di capitolato	Ente Contraente
C	Ritardo nelle tempistiche di esecuzione delle attività manutentive indicate dal Fornitore nel PDS anche	0,3 per mille dell'importo dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto alle rispettive previsioni	Ente Contraente

	in reperibilità	di capitolato	
D	Mancata o difforme esecuzione delle attività manutentive da capitolato e/o in offerta tecnica, del censimento, della reperibilità	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni mancanza/difformità	Ente Contraente
E	Mancata o difforme esecuzione delle attività, non ricomprese nelle precedenti casistiche, rispetto all'applicazione dei CAM, compreso il Rapporto periodico annuale	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni mancanza/difformità rispetto a quanto indicato nei CAM	Ente Contraente
F	Ritardo nella riconsegna delle Aree Verdi	0,3 per mille dell'importo dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 9 del presente capitolato	Ente Contraente

4. Vengono specificati alcuni punti della precedente tabella:

- La penale non esime dall'onere di ripristino che rimane comunque a carico del Fornitore.
- Le scadenze di cui alla precedente tabella sono da considerarsi quelle di capitolato se non già variate dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica, nel qual caso per l'applicazione della penale si fa riferimento alla diversa scadenza offerta e, comunque, alla più breve.
- Una penale eventualmente non presente in tabella, ma prevista in capitolato, è comunque applicabile: l'eventuale inadempienza per mancata o non corretta esecuzione comporta una penale del valore di Euro 25,00 (venticinque/00) e per ritardo comporta una penale dello 0,3 per mille dell'importo dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo.

5. I singoli Enti Contraenti hanno potestà di risolvere di diritto l'OF/OAF in caso di applicazione di penali per un valore superiore al 5% dell'importo dell'OF/OAF, potendo, in ogni caso, applicare al Fornitore penali sino alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OF/OAF, dovendo, in caso di superamento, disporre la risoluzione.

6. Parimenti, il SA in caso di applicazione di penali per un valore superiore al 3% dell'importo del singolo Lotto, ha la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione afferente al Lotto stesso.

7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati per iscritto al Fornitore, dall'Ente Contraente o dal SA, in relazione alla competenza di cui alle Tabelle con assegnazione di un termine per controdedurre, per iscritto, pari al massimo a giorni 10 (dieci) dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora dette deduzioni siano respinte a insindacabile giudizio degli Enti Contraenti e/o del SA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; pertanto, si obbliga a manlevare l'Ente Contraente e il SA, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.

2. Qualora venga promossa nei confronti degli Enti Contraenti e/o del SA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In tale ipotesi, l'Ente Contraente e/o il SA sono tenuti a informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie e, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o degli OF/OAF, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

CAPO III – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 16 – REFERENTE DELLA CONVENZIONE

1. Il Fornitore deve individuare, all'atto della sottoscrizione della convenzione, un referente per i rapporti con il SA.

ART. 17 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Anche ai sensi dell'art. 111 del D.lgs. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire agli Enti Contraenti di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli OF/OAF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentirne lo svolgimento.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dagli Enti Contraenti.

CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

ART. 18 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nei documenti di gara (Disciplinare, Convenzione, Offerte tecnica ed economica e presente Capitolato), a:

a) garantire e prestare i servizi oggetto dell'appalto alle condizioni stabilite nel presente Capitolato, nella Convenzione, nel PDS e negli OF/OAF alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato stesso e nell'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;

b) eseguire gli OF, anche Aggiuntivi, in conformità a quanto stabilito nel PDS e nell'Ordinativo di Fornitura sottoscritto da ciascuna Amministrazione/Ente, pena l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 14;

c) utilizzare mezzi e attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche e relative alla "direttiva macchine" vigenti, in buone condizioni, nonché dotarsi di quelle necessarie ad una corretta e tempestiva gestione delle attività, che dovrà avere a disposizione per tutta la durata della Convenzione e dei singoli OF/OAF;

d) attivare tutti gli interventi di ripristino gratuito richiesti dalle Amministrazioni/Enti, qualora abbiano accertato, in corso d'opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel PDS e/o nell'OF/OAF - entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali consecutivi, nonché ad attivarsi senza indugio per mettere temporaneamente in sicurezza le aree verdi ove necessario;

e) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli Esecutori delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti degli Enti contraenti nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati;

f) vigilare che il personale addetto alle prestazioni osservi le prescrizioni del codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e di quello degli Enti contraenti;

g) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate; si veda paragrafo 25.2 del disciplinare di gara. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione

che sarà impartita dal DEC. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

h) osservare integralmente la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, il D.lgs. n.81 del 2008 nonché quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli OF/OAF in quanto applicabili (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e verificare che anche gli Esecutori rispettino integralmente dette disposizioni;

i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione degli OF/OAF indicando analiticamente le variazioni intervenute;

l) mantenere, nel corso della durata degli OF/OAF, i mezzi e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte degli Enti Contraenti;

m) eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto in tutti i luoghi che verranno indicati nel PDS;

n) eseguire le prestazioni extra-canone di cui all'art. 25.2 del Capitolato nei casi ed alle condizioni previste, utilizzando personale qualificato e certificato secondo le necessità normative.

o) **trasmettere al SA un report bimestrale** contenente la rappresentazione aggiornata dei dati relativi al numero di enti contraenti, ai relativi importi contrattuali e alla capienza residua della Convenzione;

p) collaborare per gli aggiornamenti del DUVRI.

2. Il Fornitore, all'atto di accettazione di ciascun OF, nomina un Responsabile di Commessa e/o Responsabile Locale o figura equivalente, a cui sono demandati i compiti di interfaccia di Commessa e tecnico- operativa verso l'Ente contraente.

3. Su richiesta dei singoli Enti Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza si applica quanto previsto dal DL n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, e/o dalla normativa vigente.

4. Il Fornitore si obbliga altresì a inviare al SA, tramite PEC, il DGUE aggiornato nel caso del sopravvenire di alcuna delle fattispecie di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

5. Il Fornitore dovrà con sollecitudine comunicare all'Ente contraente ogni evento infortunistico.

ART. 19 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore deve, inoltre:

1. osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro;
2. applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi e integrativi di lavoro alla data di stipula della presente convenzione alla categoria e nella località di svolgimento delle attività;
3. rispettare quanto previsto all'art. 30, commi 3, 4, 5 e 6 e all'art. 105, comma 9, del D.lgs. 50/2016.

TITOLO II – PARTE TECNICA

CAPO I – SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 20 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI

1. Per Servizio di "Manutenzione e Pulizia Aree Verdi" si intende l'insieme delle attività ordinarie e straordinarie, di seguito descritte ed elencate o offerte dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica (rif. Allegato 4 al Disciplinare), suddivise per

tipologie e funzioni, organizzate da parte del Fornitore con l'obiettivo del perseguimento di uno standard qualitativo ottimale in termini di sicurezza, tutela del patrimonio e della biodiversità, fruibilità e interferenze, decoro, sostenibilità, relativamente al patrimonio verde specificato nell'OF/OAF.

2. Nella denominazione "Aree Verdi" sono compresi tappeti erbosi, giardini, parchi, piante, prati, alberi e formelle stradali urbane e tutte le superfici coltivate a verde, aree a servizio degli edifici, qualunque coltura arborea o floreale, nonché le piante in fioriere e vasi specificate nell'ordine di Fornitura OF/OAF.

3. Le aree oggetto del servizio sono o associate ad edifici in uso all'Ente contraente (Pertinenze degli Edifici Pubblici) o aree pubbliche (ad es. parchi, aiuole stradali urbane) non associate ad edifici.

4. Sono a carico del Fornitore, sia per le attività ordinarie che per quelle straordinarie, tutti i prodotti di consumo nonché le attrezzature necessari all'esecuzione delle varie attività oltre che la raccolta, il trasporto, il reimpiego dei materiali organici residuali, lo smaltimento di ogni materiale risultante dalle attività, nonché la pulizia dei luoghi secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. La descrizione dettagliata delle attività di manutenzione e le relative modalità di esecuzione sono contenute nel presente Capitolato eventualmente migliorato dall'Offerta Tecnica proposta in sede di gara.

5. Il Fornitore deve organizzarsi per garantire le attività negli orari della giornata e nei periodi dell'anno che, oltre a consentirlo per le condizioni meteorologiche più favorevoli, arrechino il minor disagio possibile agli utenti, intensificando quindi i lavori nei mesi estivi (compreso il periodo tradizionalmente feriale di agosto) e/o tenendo conto di segnalate specifiche condizioni locali; potranno inoltre essere richiesti e programmati interventi durante le giornate festive e prefestive e, in particolari situazioni, anche notturni.

6. Il Fornitore ha, inoltre, come obiettivo l'eliminazione delle situazioni di pericolo, soprattutto con riferimento alle piante e agli alberi di maggior dimensione, provvedendo ad attuare per tempo tutto quanto necessario per la prevenzione e ove possibile l'eliminazione dei rischi, in contraddittorio con l'Ente.

7. Qualora nello svolgimento del servizio le attività previste richiedano acquisizioni di autorizzazioni o comunicazioni obbligatorie o tutele particolari (parchi o alberi soggetti a vincolo), gli oneri e la gestione sono a carico del Fornitore, che deve al contempo rispettare regolamenti e norme, anche locali, nonché gestire eventuali rapporti ed interazioni con terzi, se necessari (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: la disciplina delle attività rumorose temporanee, le occupazioni di suolo pubblico, le autorizzazioni per gli accessi alle ZTL ove presente, l'attivazione della procedura per il distacco temporaneo di linee elettriche aeree in tensione, le comunicazioni relative alle lotte obbligatorie), nonché le particolari prescrizioni specifiche.

8. Il Fornitore deve collaborare fattivamente alla funzione di controllo dell'Ente, fornendo tutte le informazioni e gli strumenti necessari per la verifica delle prestazioni erogate.

9. Il Fornitore deve adoperarsi per evitare danni di qualunque tipo a persone e cose, con riferimento a titolo esemplificativo a:

- danni agli utenti, al personale che esegue o controlla l'esecuzione del servizio, alle persone in generale, conseguenti al mancato rispetto delle norme di sicurezza, del presente capitolato, del DUVRI e dei contratti di lavoro;
- danni conseguenti a ostruzione dello scorrimento delle acque in conseguenza alla propria attività;
- danni ai manufatti ed alla vegetazione sulle aree verdi, nonché nelle proprietà confinanti;
- danni alle persone ed ambientali conseguenti alla dispersione di sostanze pericolose.

20.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Fornitore dovrà attenersi a quanto previsto nei seguenti disposti normativi nel testo vigente:

- L. n. 10 del 14/1/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”;
- D.M. 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”, di seguito CAM Verde;
- D.M. 5 febbraio 2015 “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano”, di seguito CAM Arredo urbano;
- D.M. 10 novembre 2011 “Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici”;
- D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32 “Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)”;
- D. Lgs. 81/08 del 9/4/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- D. Lgs. 475/92 del 4/12/1992 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”;
- D. Lgs. 17/10 del 27/1/2010 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”;
- D.M 11/4/2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”;
- Circolare n. 23 del Ministero del Lavoro del 22/7/2016 “Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi”;
- Legge 987 del 18/6/1931 “Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi”;
- D. Lgs. 386 del 10/11/2003, n. "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione";
- Legge Regione E.R. n. 10 del 06/7/ 2007 “Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione”;
- D. Lgs. 75 del 29/4/ 2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
- Legge Regione E.R. 20 gennaio 2004, n. 3 “Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della Tassa Fitosanitaria Regionale. Abrogazione delle Leggi Regionali 19 Gennaio 1998, N. 3 E 21 Agosto 2001, N. 31”;
- D.M. 22/1/2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150”;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- L. R. 5 ottobre 2015, n.16 “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge Regionale 19 Agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;

D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.”;

Circolare MITE 14 maggio 2021, n. 51657 “Decreto Legislativo n.116/2020 - criticità interpretative ed applicative – chiarimenti”;

Circolare MISE 14 febbraio 2023, n. 1 “Raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi”;

D.M. 29/2/2012 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*”;

D.M. 20 dicembre 2013 “Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica Italiana”;

Determinazione Regione E.R. n. 10800 del 6/7/2018 “Definizione dello stato fitosanitario del territorio della regione Emilia-Romagna relativamente al batterio *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*”;

D.M. 17/3/2016 “Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Crisicoccus pini* Kuwana nel territorio della Repubblica italiana”;

DM 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica”;

D.M. del 30 ottobre 2007 “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa* (*Thaumetopoea*) *pityocampa* (Den. et Schiff.)”;

Legge Regione E.R. 24 gennaio 1977, n. 2 “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco”;

T.U. leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Legge Regione E.R. 04/05/1982 n. 19 “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica”;

Deliberazione della Giunta Regionale 20/5/2019, n. 785 “Approvazione del Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi - Anno 2019”;

D. Lgs. 475 del 04/12/1992 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”;

D. Lgs. 10 del 02 /01/1997 “Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale»;

D. Lgs. 285 del 30/04/1992 «Nuovo codice della strada”;

D.P.R. 495 del 16/12/ 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;

D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

D.M. 22/01/2019 “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

Norme UNI pertinenti e prassi di riferimento UNI/PdR 8/2014 “Linee guida per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi – Pianificazione, progettazione, realizzazione e manutenzione”;

Regolamenti comunali in materie relative a verde, tutela igienico-sanitaria, rumore, occupazioni di suolo pubblico, traffico, gestione dei rifiuti, lotta alla zanzara tigre e/o comunque pertinenti alle attività del servizio.

Si richiamano inoltre i seguenti documenti:

“Manuale pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna per monitorare lo stato di salute dei giganti tutelati” pubblicato dal

Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna;

“Per una strategia integrata di lotta alle zanzare - Linee guida per gli operatori dell’Emilia-Romagna 2020” capp. 5 e 6;

“Per una strategia integrata di lotta alle zanzare - Linee guida per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2020”;

“Linee guida per la gestione dei patrimoni arborei pubblici” Associazione direttori e tecnici pubblici giardini (2015);

- Associazione direttori e tecnici pubblici giardini;

“Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano.” Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. MATTM, 2017;

“Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali” ed. marzo 2020 redatte da “Alberi monumentali d’Italia” e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Elenco alberi monumentali d’Italia, ultimo aggiornamento pubblicato in G.U. n.182 del 5/08/2022.

20.2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

20.2.1 Caratteristiche generali del servizio

1. Il servizio, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell’art. 20, prevede la gestione delle seguenti attività a canone (si veda il seguito per il dettaglio delle singole specifiche):

- a) attività manutentive relative alle aree a verde (in generale comprende: taglio erba, tutela igienica, raccolta foglie, lotta alla zanzara tigre, eliminazione delle erbe infestanti/polloni, concimazioni, disinfestazione, trattamenti anticrittogamici e antiparassitari, manutenzione delle aree inghiaiate e delle recinzioni in legno, manutenzione e gestione impianti di irrigazione, manutenzione dei parchi gioco per bambini);
- b) attività manutentive sulle strutture e aree esterne pavimentate (tutela igienica, raccolta foglie, lotta alla zanzara tigre, eliminazione delle erbe infestanti, manutenzione delle recinzioni in legno, manutenzione aree giochi per bambini, servizio neve e spargimento sale sui percorsi di esodo/emergenza/operatività);
- c) attività manutentive sulle aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee/tappezzanti (tutela igienica, irrigazione, eliminazione delle erbe infestanti/polloni, concimazioni, disinfestazione, trattamenti anticrittogamici e antiparassitari, sostituzione delle piante secche);
- d) attività manutentive relative agli alberi con due opzioni possibili come da art. 20.2.1.d (rimonda del secco e gestione interferenze, potature, controllo staticità, abbattimento, rimpiazzo, fresatura delle ceppaie, lotte obbligatorie e trattamenti antiparassitari, concimazione, pacciamatura);
- e) attività manutentive relative a siepi e cespugli (tutela igienica, potature, eliminazione delle erbe infestanti/polloni, concimazioni, disinfestazione, trattamenti anticrittogamici e antiparassitari);
- f) piante in fioriera o in vaso esterne o interne (tutela igienica, irrigazione, eliminazione delle erbe infestanti/polloni, concimazioni, disinfestazione, trattamenti anticrittogamici e antiparassitari, sostituzione delle piante secche).

2.All’attivazione di ciascuna delle suddette attività si attivano i seguenti servizi trasversali:

- a) Creazione e gestione del censimento;
- b) Attività di call center e reperibilità 24/24h e 365 gg/anno.

Nel seguito il dettaglio delle attività a canone.

3) Qualsiasi prodotto di risulta (materiali inerti presenti e materiali organici residuali) dovrà con tempestività, nel più breve tempo possibile, essere gestito secondo quanto previsto dai CAM Verde.

20.2.1.a Attività manutentive relative alle aree a verde

20.2.1.a.1 Taglio erba

1. Il **taglio** del tappeto erboso deve essere effettuato con cadenza periodica tutto l'anno in modo che l'altezza del prato sia sempre compresa tra i 5 cm (min) ed i 15 cm (max) e deve essere eseguito con idonei macchinari da taglio, anche muniti di raccogliore e, nei luoghi non accessibili, a mano e con decespugliatori comprendendo i tagli sulle piccole superfici bordate e la rifinitura dei bordi a ridosso di piante ed arbusti, ponendo particolare attenzione al non provocare danni al colletto degli alberi. Devono essere impiegate tecniche a basso impatto ambientale come il taglio "mulching". Nel caso in cui vengano meno le condizioni di frequenza dello sfalcio tali da non poter eseguire taglio "mulching", sono comunque compresi rasatura e rimozione dei residui organici.

2. Nelle aree destinate a parcheggio in autobloccanti con essenza, i tagli della superficie erbosa interstiziale devono essere eseguiti mantenendo l'altezza del manto erboso non oltre 5 cm: la frequenza del taglio deve essere di conseguenza calcolata. La rasatura dei tappeti erbosi seminati deve comunque essere eseguita ogni qualvolta venga ritenuta tecnicamente necessaria.

3. Qualsiasi prodotto di risulta del taglio (materiali inerti presenti e vegetazioni sfalciate), nel più breve tempo possibile, dovrà essere gestito secondo quanto previsto dai CAM Verde. Eventuali danni dovuti a cattiva esecuzione dei lavori (scorticamento del manto erboso, moria di piante formanti siepi o gruppi di arbusti) dovranno essere prontamente riparati dal Fornitore a propria cura e spese.

4. L'Ente contraente, può nel rispetto dell'art. 12 dei CAM Verde, chiedere tecniche di gestione differenziata, con definizione delle aree in cui la frequenza e l'attività di taglio viene gestita con modalità diverse di quelle di cui al precedente comma 1, ai fini di consentire la crescita di prati selvatici o fioriti che favoriscono l'aumento della biodiversità locale.

20.2.1.a.2 Tutela igienica

1. La pulizia dai rifiuti deve essere eseguita con cura in occasione di ciascun intervento di taglio dell'erba, frequenza eventualmente migliorata in sede di Offerta tecnica (rif. Allegato 4 al Disciplinare).

2. Tutti i rifiuti organici ed inorganici, anche in posizioni nascoste in prossimità di siepi, arbusti ed alberi, devono essere raccolti alla frequenza stabilita e gestiti secondo le modalità di cui al successivo art. 20.2.6.

20.2.1.a.3 Raccolta foglie

1. La raccolta delle foglie, almeno mensile nel periodo autunnale, deve essere eseguita tempestivamente e con cura, con frequenza eventualmente migliorata in sede di Offerta tecnica (rif. Allegato 4 al Disciplinare) nel rispetto del successivo art. 20.2.6.

20.2.1.a.4 Lotta alla zanzara tigre

1. Il servizio deve essere eseguito nel rispetto delle Linee Guida Regionali "*Per una strategia integrata di lotta alle zanzare - linee guida per gli operatori dell'Emilia-Romagna 2020*" attivando il trattamento larvicida con i prodotti previsti e comunicando all'Ente contraente l'avvenuta conclusione della singola campagna di trattamento.

20.2.1.a.5 Eliminazione delle erbe infestanti/polloni, concimazioni, disinfezione, trattamenti anticrittogamici e antiparassitari

1. L'eliminazione delle erbe infestanti/polloni sviluppatasi spontaneamente deve essere eseguita con regolarità e, comunque, in concomitanza con ogni taglio dell'erba sulle aree. In particolare deve avvenire sulle zone a prato naturale, sulle pavimentazioni, in prossimità di cordoli, marciapiedi e degli elementi di deflusso acque. È consentito l'uso di diserbanti chimici ad uso civile, che posseggano le specifiche tecniche necessarie per l'utilizzo in area urbana a norma di legge. Il Fornitore è tenuto a comunicare il tipo di diserbante che intende utilizzare, totale o selettivo che sia nel

rispetto dei CAM Verde.

2. La concimazione delle superfici a verde va eseguita, quando e se necessario, con idonei concimi che contengono sostanze naturali (letami, residui cornei, e/o materiali minerali come sabbia silicea, materiali vulcanici, cabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero che non causano accertati rischi per animali domestici e potenziali rischi per la salute mentre gli ammendanti debbono essere compostati misti o verdi e rispondere alle caratteristiche previste dal Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. È proibito l'utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe). Lo spandimento dei concimi deve essere eseguito con mezzi meccanici, ove possibile, ed a mano per le restanti zone. I tipi di concimi da usare saranno scelti sulla base di un'analisi preliminare, fatta sul terreno, delle condizioni del tappeto erboso e del periodo di manutenzione, tenuto conto, laddove applicabili, dei requisiti previsti dai CAM Verde.

3. Lotte obbligatorie da normativa e trattamento anticrittogamico ed antiparassitario. Relativamente alle lotte obbligatorie di legge deve essere eseguito il monitoraggio con segnalazione immediata all'Ente contraente delle eventuali criticità e contestuale attivazione dei relativi protocolli in emergenza per scongiurare il diffondersi delle patologie, comprensivi delle comunicazioni obbligatorie alle autorità competenti e, ove necessario, alla popolazione: ove necessario, i trattamenti devono essere ripetuti. Le principali malattie dovranno essere trattate attraverso un monitoraggio calendarizzato e, ove emergessero criticità, con l'applicazione di tecniche (ad esempio, trattamenti termici, meccanici o biologici, difesa integrata). Le principali malattie dovranno essere trattate attraverso l'applicazione di tecniche (ad esempio, trattamenti termici, meccanici o biologici) che consentano la riduzione al minimo dell'impiego di prodotti fitosanitari, che, ove utilizzati, devono essere di origine naturale. In ogni caso, tale trattamento, ove strettamente necessario, deve essere effettuato utilizzando prodotti ammessi per le aree urbane dalla vigente legislazione.

4. La disinfestazione del prato, ove indispensabile, deve essere eseguita mediante l'irrorazione delle necessarie sostanze fungicide ammesse in aree urbane, con uso di mezzi meccanici, ove possibile, ed a mano per le restanti zone, nel rispetto dei CAM Verde.

20.2.1.a.6 Manutenzione delle aree inghiaiate

1. La superficie dei viali e vialetti inghiaati deve essere mantenuta, ove previsto e su richiesta dell'Ente contraente, con uno strato di almeno 1,5 cm di ghiaia fine da giardino stabilizzata granulometricamente ed esente da elementi appuntiti che dovrà essere fornita, posata e battuta su viali e piazzali in modo uniforme.

20.2.1.a.7 Manutenzione delle recinzioni in legno

1. Le attività di manutenzione devono riguardare annualmente sia le recinzioni in legno già esistenti sia quelle che dovessero essere realizzate successivamente: verifica e rimozione delle schegge e di altri elementi appuntiti che possono costituire pericolo per gli utenti, controllo e ripristino delle connessioni, verifica della stabilità e del collegamento a terra. Il servizio comprende a canone un intervento nel biennio di cartatura e trattamento impregnante/ripresse di verniciatura. I trattamenti sul legno devono essere eseguiti con materiali non tossici e comunque nel rispetto dell'art. 4.2.2 del CAM Arredo urbano.

20.2.1.a.8 Manutenzione e gestione degli impianti di irrigazione

1. Il Fornitore adotta pratiche di irrigazione che consentano una riduzione del consumo di acqua coerenti con quanto previsto in sede di offerta tecnica (rif. Allegato 4 al Disciplinare) nel rispetto dei CAM Verde.

2. Le irrigazioni devono essere effettuate preferibilmente in orario serale, di primo mattino e comunque nell'orario migliore per le necessità di quanto da irrigare, con la frequenza necessaria al perfetto mantenimento di tutte le piante e superfici erbose per tutto il periodo dell'anno secondo le necessità, nel rispetto di regolamenti, anche locali.

3. I periodi di irrigazione e le fasce orarie devono essere comunque definite nel PDS. L'Ente contraente si riserva la facoltà, per esigenze legate al regolare funzionamento delle Aree Verdi affidate, di modificare le fasce orarie comunicate, in qualsiasi momento, previo necessario preavviso al Fornitore secondo tempi e modalità da concordarsi.

4. Il Fornitore gestisce gli impianti di irrigazione esistenti e funzionanti e ne garantisce il corretto funzionamento anche mediante attività di minuta manutenzione preventiva e riparativa a guasto, secondo i relativi manuali e le normative vigenti, garantendone la sicurezza nell'utilizzo e il risparmio di acqua.

5. Il Fornitore può, nel rispetto del CAM verde e coerentemente con quanto eventualmente specificato in sede di offerta tecnica, utilizzare tecnologie, tecniche di controllo e di prevenzione di eventuali perdite accidentali tramite l'utilizzo dei seguenti apparati:

- programmatori modulari e completi collegati ai sensori che regolano automaticamente le partenze in base ai cambiamenti meteorologici;
- irrigatori a basso grado di nebulizzazione;
- sistemi di regolazione della pressione; valvole per monitoraggio e la regolazione del flusso;
- valvole di flusso a interruzione di portata in caso di guasto;
- sensori di umidità del suolo;
- stazioni climatiche con sensori pioggia e vento.

6. Il Fornitore può richiedere all'Ente contraente la possibilità di messa in opera di impianti non stabili, ma efficienti e nel rispetto dei CAM verde per l'irrigazione di tutte le aree verdi oggetto dell'appalto, senza oneri aggiuntivi per l'Ente contraente, che può autorizzare per iscritto la richiesta.

20.2.1.a.9 Manutenzione dei parchi gioco per bambini

1. Il servizio a canone comprende le attività di ispezione, finalizzata alla verifica della sicurezza nell'uso, e la manutenzione sia delle attrezzature da gioco per bambini sia delle superfici ad assorbimento di impatto, nel rispetto della norma UNI EN 1176-7 (di seguito norma UNI) a cui si fa riferimento per quanto non esplicitato nel presente capitolato.

2. **L'ispezione visiva ordinaria** di cui alla lettera b) art. 6.1 della norma UNI, la cui frequenza dipende fortemente dalle condizioni al contorno, rimane in capo all'Ente contraente.

3. Il Fornitore è responsabile delle attività di **ispezione operativa** di cui alla lettera c) art. 6.1 della norma UNI, da realizzarsi su "Protocollo di ispezione" fornito dall'Ente contraente a partire dalle istruzioni del produttore o, qualora non disponibili, proposto dal Fornitore in fase di PDS nel rispetto della norma UNI e approvato dall'Ente contraente. Detto Protocollo di ispezione deve essere dettagliato attrezzatura per attrezzatura in allegato all'OF/OAF.

4. In dettaglio, l'attività di ispezione operativa (che comprende fra l'altro la verifica del funzionamento e della stabilità delle attrezzature) è condotta, come minimo, con la frequenza indicata dal produttore direttamente o nelle sue istruzioni ovvero, se non reperibili, con la frequenza minima di 1 mese, nel rispetto del relativo Protocollo di ispezione, redatto a partire dalle indicazioni del produttore. Comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la pulizia, disinfezione e verifiche relativamente a: distanze da terra, finiture superficiali, fondamenta esposte, parti spigolose, assenza di rocce o pietre, assenza di sostanze pericolose, bordi taglienti, usura delle parti mobili, tenuta degli elementi di congiunzione, parti mancanti, adeguata attenuazione dell'impatto, integrità strutturale, efficienza delle protezioni per evitare ristagni d'acqua e assenza di ruggine, assenza di schegge, saldature dissaldate, e quant'altro previsto dalla norma UNI tempo per tempo vigente.

5. L'esito di ciascuna ispezione operativa è riportato dal Fornitore nel documento denominato "Rapporto di ispezione parchi gioco", corredato da accurata documentazione fotografica firmato da persona competente come definita nella

norma UNI e dal responsabile tecnico dell'OF e trasmesso via pec all'Ente contraente non oltre 1 giorno dal termine delle verifiche, nonché inserito nell'anagrafica.

6. Sono ricomprese nel canone le seguenti attività manutentive: nel rispetto delle indicazioni del produttore, il Fornitore esegue le minute manutenzioni di cui l'ispezione operativa abbia evidenziato necessità e dà evidenza di quanto eseguito nel "Rapporto di ispezione parchi gioco", a titolo esemplificativo e non esaustivo: fissaggio/serraggio dei collegamenti, riprese di verniciatura e trattamenti sul legno delle attrezzature (nel rispetto dell'art. 4.2.2 del CAM arredo urbano), eventuale sostituzione dei componenti soggetti ad usura e progettati per essere rinnovati durante la vita utile dell'attrezzatura, sostituzione di elementi con altri analoghi (es: piccole porzioni di pavimentazione ammortizzante degradate, protezioni in gomma), reintegro dell'eventuale strato di materiale particellare sfuso per l'attenuazione dell'impatto al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza nel rispetto della norma.

7. Si sottolinea particolare attenzione ai seguenti elementi segnalati dalla norma:

- per le superfici di attenuazione dell'impatto il responsabile della singola attività ispettiva verifica e attesta, con riferimento al livello di approfondimento previsto dalla norma per ciascuna tipologia di attività ispettiva, nel "Rapporto di ispezione parchi gioco" che permane adeguata attenuazione dell'impatto in relazione all'altezza di caduta libera – rif. 3.32 della EN 1176 -1;
- il Fornitore è responsabile che gli strumenti utilizzati durante le attività ispettive sono verificati e tarati nel rispetto delle vigenti normative;
- particolare attenzione e precauzione è adottata nella verifica di idoneità di attrezzature a singolo montante;
- si considera che i materiali rinforzati con fibre necessitano di sostituzione/riparazione fin dal primo momento in cui le fibre diventano visibili per usura/danneggiamento.

8. Il Fornitore garantisce la sicurezza delle attrezzature ovvero si attiva senza indugio per una prima messa in sicurezza ove necessario, dando contestualmente informazione all'Ente contraente. In seguito a verifica congiunta, si attiva mediante blocco, rimozione, recinzione con modalità idonee.

9. Eventuali attività manutentive ulteriori rispetto a quelle sopra elencate possono essere affidate al Fornitore mediante ricorso all'extra-canone. Nel caso di sostituzione/nuove installazioni il Fornitore, previa assunzione esplicita di responsabilità in offerta tecnica, le realizza nel rispetto dei CAM arredo urbano, sulla base di progetto esecutivo redatto nel rispetto delle vigenti normative e dell'art. 4.2.1 del citato CAM arredo urbano. A installazione eseguita il Fornitore consegna ed inserisce in anagrafica la propria dichiarazione di corretto montaggio nel rispetto delle indicazioni del produttore, nonché la certificazione da parte di Ente qualificato di rispondenza alle norme UNI EN 1176 e Uni EN 1177, le schede tecniche e le certificazioni dei materiali relativi a ciascuna tipologia, compresa la dichiarazione del produttore che attesta la conformità al criterio sul riciclato, sulle sostanze pericolose anche in relazione ai trattamenti superficiali, le istruzioni di montaggio e il manuale di manutenzione. **Le verifiche di cui agli articoli A1, A2, B1, B2, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 dei CAM arredo urbano sono in capo all'Ente contraente** sulla base della documentazione del Fornitore che dimostra il rispetto dei criteri della norma.

10. Le attività di **verifica post-incidente, post-installazione e la verifica principale annuale** rimangono in carico all'Ente contraente: il Fornitore garantisce, in ogni caso, la presenza del proprio personale abilitato ad assistere e collaborare durante i relativi sopralluoghi.

20.2.1.b Attività manutentive relative alle strutture e aree esterne pavimentate

Rientrano in questa categoria tutte le aree e superfici che l'Ente contraente decida di inserire in OF/OAF. Possono essere comprese tutte le aree pavimentate all'interno della Aree verdi, eventualmente a servizio di edifici, percorsi di accesso ed esodo comprese le scale antincendio esterne - se presenti in OF/OAF queste ultime sono calcolate nel loro intero

sviluppo planimetrico – e comunque anche aree che ricadono entro la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra di fabbricati, nonché altre aree che genericamente l'Ente contraente intenda inserire in OF per l'esecuzione delle attività a canone.

20.2.1.b.1 Tutela igienica

1. La pulizia dai rifiuti deve essere eseguita con cura con frequenza minima bimestrale, eventualmente migliorata in sede di Offerta tecnica (rif. Allegato 4 al Disciplinare).

2. Tutti i rifiuti organici ed inorganici, anche in posizioni nascoste in prossimità di siepi, arbusti ed alberi, devono essere raccolti alla frequenza stabilita e gestiti secondo le modalità di cui al successivo art. 20.2.6.

20.2.1.a.2 Raccolta foglie

1. La raccolta delle foglie, almeno quindicinale in autunno, bimestrale negli altri periodi, deve essere eseguita tempestivamente e con cura, senza l'uso di soffioni come da DUVRI standard, con frequenza eventualmente migliorata in sede di Offerta tecnica (rif. Allegato 4 al Disciplinare), trattate secondo le modalità di cui al successivo art. 20.2.6.

20.2.1.b.3 Lotta alla zanzara tigre

1. Il servizio deve essere eseguito nel rispetto delle Linee Guida Regionali "Per una strategia integrata di lotta alle zanzare - linee guida per gli operatori dell'Emilia-Romagna 2020" attivando il trattamento larvicida con i prodotti previsti e comunicando all'Ente contraente l'avvenuta conclusione della singola campagna di trattamento in corrispondenza delle aree che l'Ente contraente ritiene di inserire nell'OF/OAF.

2. Possono essere comprese aree che ricadono entro la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra di fabbricati.

20.2.1.b.4 Eliminazione delle erbe infestanti/polloni

1. L'eliminazione delle erbe infestanti/polloni sviluppatasi spontaneamente deve essere eseguita con regolarità e, comunque, in concomitanza con ogni taglio dell'erba sulle aree a verde associate. È consentito l'uso di diserbanti chimici ad uso civile, che posseggano le specifiche tecniche necessarie per l'utilizzo in area urbana a norma di legge. Il Fornitore è tenuto a comunicare il tipo di diserbante che intende utilizzare, totale o selettivo che sia nel rispetto dei CAM verde.

20.2.1.b.5 Manutenzione delle recinzioni in legno

1. Le attività di manutenzione annuale devono riguardare annualmente sia le recinzioni in legno già esistenti sia quelle che dovessero essere realizzate successivamente: verifica e rimozione delle schegge e di altri elementi appuntiti che possono costituire pericolo per gli utenti, controllo e ripristino delle connessioni, verifica della stabilità e del collegamento a terra. Il servizio comprende a canone un intervento nel biennio di cartatura e trattamento impregnante/ripresche di verniciatura. I trattamenti sul legno devono essere eseguiti con materiali non tossici e comunque nel rispetto dell'art. 4.2.2 del CAM arredo urbano.

20.2.1.b.6 Servizio neve e spargimento sale sui percorsi di esodo/emergenza/operatività

1. Il Servizio comprende la reperibilità neve 24/24h e l'autonomo avvio da parte del Fornitore, previo monitoraggio delle condizioni meteo, delle prestazioni finalizzate a garantire continuamente il regolare svolgimento delle attività relativamente a immobili che insistono sulle aree in OF/OAF (comprese eventuali scale di emergenza esterne e percorsi per utenti diversamente abili e di servizio, da computarsi per il loro complessivo sviluppo planimetrico) nonché l'accessibilità e l'esodo fino alla pubblica via.

2. Il Fornitore deve garantire, altresì:

1. l'accesso di mezzi a n. totali 3 stalli destinati alla sosta di mezzi di soccorso (es. ambulanza/auto medica) o volti alla continuità di eventuali servizi operativi essenziali (es. servizi elettorali/trasporto pasti);

2. la normale fruibilità in condizioni di sicurezza di scale di emergenza esterne, percorsi per utenti diversamente abili e di servizio, percorsi esterni per raggiungere la pubblica via per le larghezze definite in coerenza con i Documenti di valutazione dei rischi – Certificati di prevenzione incendi delle attività che insistono sulle aree;
 3. attività di spargimento sale (NaCl), sia preventive che accessorie, per prevenire con continuità la formazione di ghiaccio in tutte le situazioni in cui le temperature esterne siano tali da premetterne la formazione, indipendentemente dalla presenza o meno di precipitazioni nevose. In particolare, il Responsabile del Piano neve attiva lo spargimento sale con congruo anticipo in occasione di previsioni di gelicidio;
 4. il mantenimento dei percorsi e delle aree sopracitati sgomberi dalla neve e la regolare apertura di porte e cancelli; il servizio viene eseguito come minimo mediante spalatura manuale o con piccoli mezzi dotati di lama e di tutti gli accessori nel rispetto delle vigenti normative. Nel PDS il Fornitore elenca i mezzi che saranno utilizzati e fornisce la relativa documentazione a corredo e rimane responsabile delle modalità con cui questi mezzi raggiungono i luoghi di esecuzione nel rispetto delle vigenti normative;
 5. la nomina di un Responsabile del Piano Neve, reperibile 24/24h in continuità per il periodo novembre-aprile, fornendo non meno di due nominativi. Tale figura è responsabile della verifica delle condizioni meteorologiche tramite le opportune fonti informative, dell'attivazione del Piano in tempo utile e dell'esecuzione delle attività operative mediante coordinamento e verifica delle attività delle squadre, in stretto contatto con i referenti dell'Ente contraente. A tal fine il Responsabile del Piano Neve deve essere messo in condizioni di poter accedere alle aree in qualunque orario;
 6. l'attivazione di un numero di squadre e mezzi sufficienti per garantire in contemporanea tale servizio relativamente alle aree di tutti gli OF/OAF, prevedendo nel contempo la turnazione del personale nel rispetto delle previsioni di legge e del CCNL di categoria.
3. Ogni singolo inadempimento delle sopraelencate prestazioni del Piano neve comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 e, in ogni caso, il ripristino senza indugio, a carico e sotto la responsabilità del Fornitore, delle condizioni di sicurezza.

20.2.1.c Attività manutentive relative alle aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee/tappezzanti

20.2.1.c.1 Tutela igienica

1. La pulizia dai rifiuti deve essere eseguita con cura con frequenza minimo mensile, eventualmente migliorata in sede di Offerta tecnica (rif. Allegato 4 al Disciplinare).
2. Tutti i rifiuti organici ed inorganici, anche in posizioni nascoste in prossimità di siepi, arbusti ed alberi, devono essere raccolti alla frequenza stabilita e gestiti secondo le modalità di cui al successivo art. 20.2.6.

20.2.1.c.2 Irrigazione

1. Le irrigazioni devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto all'art. 20.2.1.a.7.

20.2.1.c.3 Eliminazione delle erbe infestanti, concimazioni, disinfestazione, trattamenti anticrittogamici e antiparassitari

1. Le attività di cui al presente articolo devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto all'art. 20.2.1.a.5.

20.2.1.c.4 Sostituzione delle piante secche

1. Le piante secche devono essere sostituite con altre di pari essenza, dimensioni e forma simili a quelle che dovessero seccarsi per cause connesse alla cattiva manutenzione o a cause comunque ascrivibili al Fornitore, nonché per raggiungimento del termine del ciclo vitale, nel rispetto del CAM Verde.

20.2.1.d Attività manutentive relative agli alberi

1. Per gli alberi il Servizio prevede due possibili modalità di adesione al servizio, rispettivamente:

- A1, A2, A3: servizio, differenziato in base alle dimensioni delle alberature, che comprende annualmente su tutte le alberature una verifica di stabilità/sicurezza oltre a rimonda del secco e gestione delle interferenze per tutti gli alberi di ciascuna categoria, oltre alle attività comuni a entrambe le tipologie di adesione.
- B1, B2, B3: servizio, differenziato in base alle dimensioni delle alberature, che comprende annualmente su tutte le alberature una verifica di stabilità/sicurezza e rimonda del secco, nonché potature complete sul 33% degli alberi di ciascuna categoria in OF/OAF (percentuale eventualmente migliorabile in sede di offerta tecnica), oltre alle attività comuni a entrambe le tipologie di adesione.

2. Le due modalità di adesione sono differenziate in termini di costo del canone del servizio in base alle dimensioni delle alberature come segue:

- A1, B1: servizi attivati su esemplari fino a 12 metri di altezza e con un diametro di chioma fino a 10 metri.
- A2, B2: servizi attivati su esemplari da 12 a 23 metri di altezza.
- A3, B3: servizi attivati su esemplari da 23 a 30 metri di altezza.

3. Le attività relative ad alberi di altezza maggiore a 30 metri saranno svolte mediante eventuale ricorso all'extra-canone.

4. L'Ente Contraente può aderire a entrambe le tipologie di servizio, purchè, all'interno della stessa area verde o filare alberato, vengano inseriti in OF/OAF per la stessa opzione A o B tutti gli alberi presenti nessuno escluso.

5. Si analizzano nel seguito le attività manutentive; per ciascuna è/sono indicato/i i servizi pertinenti.

20.2.1.d.1 Rimonda del secco e gestione interferenze (annuale per A1, A2, A3, B1, B2, B3)

1. La rimonda del secco e la gestione delle interferenze viene eseguita annualmente dal Fornitore, esclusivamente mediante personale competente, per tutti gli alberi in OF/OAF nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie, preferibilmente nel periodo di riposo vegetativo, ma anche e soprattutto con tempistiche idonee in relazione alle specifiche esigenze di sicurezza dei luoghi, per la prevenzione di possibili rotture e crolli di branche o rami mal formati, attaccati da parassiti o secchi, nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie e dei CAM Verde.

2. Particolare attenzione deve essere prestata alle piante che siano in situazioni di interferenza con altri manufatti, percorsi pedonali di accesso/esodo, viabilità stradale, al fine della gestione di tali interferenze nel rispetto delle condizioni vegetative.

3. Per i tagli di diametro superiore a 5 cm deve essere applicato idoneo impasto cicatrizzante.

4. Sono compresi gli oneri della raccolta e del trasporto di tutti i materiali di risulta, come da successivo art. 20.2.6.

5. Minimo semestralmente il Fornitore esegue l'attività di spollonatura al piede e la pulizia e diserbo delle riquadrature in caso di piante ubicate in corrispondenza di marciapiedi o parcheggi.

20.2.1.d.2 Potatura (annuale sul 33% di B1, B2, B3)

1. Il Fornitore, esclusivamente mediante personale competente, esegue annualmente la potatura degli alberi, con oneri completamente a proprio carico, sul 33% delle piante in OF/OAF, per la modalità di adesione B1, B2, B3, con l'obiettivo di garantire gli scopi individuati dall'Ente contraente pianta per pianta, in relazione alle caratteristiche specifiche e al contesto.

2. La potatura degli alberi deve essere eseguita a regola d'arte nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie e nel periodo di riposo vegetativo o comunque nella stagione più idonea per l'obiettivo che ci si prefigge e per la salvaguardia della buona salute della singola pianta, evitando di creare disturbo all'avifauna nidificante ed evitando nel contempo danni alle alberature quale l'alterazione della morfologia della chioma nel rispetto dei CAM Verde, fatto salvo quanto previsto al comma 1.

3. A titolo esemplificativo, nel rispetto dei CAM Verde le potature possono essere finalizzate:

- impostare la crescita corretta di un giovane albero trapiantato;

- ridurre o eliminare rami intricati o troppo fitti, male inseriti, instabili, deboli, morti, che col tempo successivamente potrebbero creare problemi strutturali;
- adottare misure di profilassi come l'asportazione di rami deboli o secchi che possono costituire una facile via di ingresso per i microrganismi patogeni;
- ridurre rischi di rottura (ad es. in caso di rami con difetti strutturali) o contenere la crescita, riducendo la massa delle foglie;
- ridurre la resistenza al vento e favorire la penetrazione della luce all'interno della chioma, ed evitare eccessivi carichi da accumulo di neve per alberi adulti o senescenti.

In particolare, l'aggiudicatario deve evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica perché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilità che generano altresì maggiori costi di gestione.

4. Per i tagli di diametro superiore a 5 cm deve essere applicato idoneo impasto cicatrizzante.

5. Sono compresi gli oneri della raccolta, del trasporto, trattamento di tutti i materiali di risulta, come da successivo art. 20.2.6.

20.2.1.d.3 Controllo staticità (attività comune ad A* e B*)

1. Il Fornitore esegue la valutazione del rischio crollo parziale o totale, mediante il controllo scrupoloso e approfondito della staticità delle essenze arboree, con monitoraggio a dettaglio crescente, provvedendo a comunicare per iscritto ed inserire in anagrafica, in tempi compatibili relativamente alle garanzie di sicurezza, una dettagliata relazione redatta da professionista abilitato (agronomo) relativamente alle eventuali criticità, predisponendo un progetto per l'eventuale ancoraggio e/o comunque per le attività necessarie per la salvaguardia della sicurezza.

2. È compresa la realizzazione di tali attività fino all'abbattimento della pianta, che deve essere eseguita solo una volta concordato con l'Ente contraente, previa autorizzazioni a norma di legge.

20.2.1.d.4 Abbattimento, rimpiazzo, fresatura delle ceppaie (attività comune ad A* e B*)

1. Il Fornitore esegue l'abbattimento degli alberi, previa informativa motivata all'Ente contraente (cfr. art. 20.2.1.d.3) ed ottenimento, con oneri e procedure completamente a proprio carico, delle necessarie autorizzazioni a norma di legge, secondo le modalità previste dal DUVRI e che garantiscono il minor rischio.

2. Il Fornitore provvede alla fresatura delle ceppaie in seguito agli abbattimenti sopra previsti, fino al ripristino della continuità del prato ai fini della sicurezza per gli utenti.

3. Il Fornitore provvede al rimpiazzo delle piante arboree di dimensioni e forma simili a quelle che dovessero seccarsi per cause connesse alla cattiva manutenzione o a cause comunque ascrivibili al Fornitore.

4. Relativamente agli abbattimenti in seguito alla valutazione dei rischi o a cause naturali o imprevedibili, è a carico del Fornitore e remunerato all'interno del canone annuale il rimpiazzo, fino alla soglia del 3 % annuale delle piante in OF per ciascuna delle classi dimensionali 1, 2, 3 (con arrotondamento per eccesso all'unità).

5. Il rimpiazzo eccedente alle quantità sopra definite, così come quello per i casi di causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici eccezionali, calamità naturali, etc., è a carico dell'Ente che può comunque richiederne l'esecuzione mediante ricorso alla quota extra-canone.

6. Come da CAM Verde, la messa a dimora delle nuove piante di rimpiazzo è eseguita secondo le seguenti modalità esecutive:

- scelta del posizionamento della pianta tenendo conto della necessaria zona di rispetto, dotata di copertura permeabile che ne permetta il corretto sviluppo, della distanza minima fra pianta e sede stradale, delle distanze adeguate fra le piante e le reti d'utenza sotterranee;

- preparazione allo scasso e alla fertilizzazione del terreno;
- dimensionamento della buca che deve essere adeguata alle dimensioni della zolla e della pianta da mettere a dimora, evitando la formazione della «suola di lavorazione»;
- predisposizione dei sistemi di tutoraggio/ancoraggio adeguati alla pianta e al sito;
- posizionamento della pianta all'interno della buca;
- posizionamento del colletto della pianta a livello del piano campagna tenendo conto del futuro possibile assestamento del terreno ed evitando di riportare sulla zolla strati aggiuntivi come « top soil » per il tappeto erboso, che, se presente, non va realizzato fino a ridosso del colletto dell'albero, soprattutto se creato mediante rotoli precoltivati, per evitare futuri danneggiamenti del colletto e interrimento secondario dello stesso;
- riempimento della buca di impianto per strati e leggera costipazione del terreno privilegiando miscele di substrato specifico con curva granulometrica adatta a ridurre il rischio di compattamento mantenendo idonee caratteristiche di aerazione, drenaggio e riserva idrica;
- tutoraggio della pianta eseguito con castello a tre o quattro pali evitando assolutamente il doppio o singolo tutore, protezione del colletto/fusto con collari o shelter;
- eventuale connessione all'impianto irrigazione automatico; prima irrigazione; distribuzione pacciamatura con materiale organico e minerale.

6. Le sostituzioni di alberature, a canone o in extra-canone, prevedono tutte le attività finalizzate alla garanzia di attecchimento compresi tutti gli oneri per specifiche campagne di annaffiatura.

20.2.1.d.5 Lotte obbligatorie e trattamenti antiparassitari, concimazione, pacciamatura (attività comune ad A* e B*)

1. Relativamente alle **lotte obbligatorie** di legge, il Fornitore esegue il monitoraggio calendarizzato con segnalazione immediata all'Ente contraente delle eventuali criticità e contestuale attivazione dei relativi protocolli in emergenza per scongiurare il diffondersi delle patologie, comprensivi delle comunicazioni obbligatorie alle autorità competenti e, ove necessario, alla popolazione; ove necessario, i trattamenti devono essere ripetuti.

2. Ove emergessero criticità, il Fornitore provvede ad informare senza indugio l'Ente contraente, alle comunicazioni obbligatorie, ed al trattamento con l'applicazione di tecniche (ad esempio, trattamenti termici, meccanici o biologici) che consentano la riduzione al minimo dell'impiego di prodotti fitosanitari, che ove utilizzati, devono essere di origine naturale, nel rispetto delle vigenti normative e individuati come idonei all'uso dalla Regione Emilia Romagna, anche con particolare attenzione al loro utilizzo in aree urbane.

3. I trattamenti antiparassitari sono effettuati da personale abilitato e specificatamente formato relativamente ai rischi specifici del prodotto fitosanitario utilizzato, con attrezzatura a norma regolarmente sottoposta ai controlli periodici, preferibilmente a basso impatto ambientale, comunque nel rispetto delle vigenti normative, in particolare dei CAM Verde.

4. Il Fornitore provvede, previa definizione della necessità in contraddittorio con l'Ente contraente, alla **concimazione delle piante** con idonei concimi che contengono sostanze naturali (letami, residui cornei, e/o materiali minerali come sabbia silicea, materiali vulcanici, cabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero che non causano accertati rischi per animali domestici e potenziali rischi per la salute, mentre gli ammendanti debbono essere compostati misti o verdi e rispondere alle caratteristiche previste dal Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. È proibito l'utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe). Lo spandimento dei concimi deve essere eseguito con mezzi meccanici, ove possibile, ed a mano per le restanti zone.

5. La **pacciamatura**, per il controllo della perdita di acqua, è eseguita dal Fornitore, sentito l'Ente contraente, con sostanze naturali prioritariamente derivanti dal reimpiego dei materiali organici residuali delle attività del servizio.

20.2.1.e Attività manutentive relative a siepi e cespugli

1. Sono compresi nella definizione gli esemplari fino a circa 3 metri di altezza e larghezza media fino a 1,5 metri.

20.2.1.e.1 Tutela igienica

1. La pulizia dai rifiuti deve essere eseguita con cura con frequenza minimo mensile, eventualmente migliorata in sede di Offerta tecnica (rif. Allegato 4 al Disciplinare).

2. Tutti i rifiuti organici ed inorganici, anche in posizioni nascoste, devono essere raccolti alla frequenza stabilita e gestiti secondo le modalità di cui al successivo art. 20.2.6.

20.2.1.e.2 Potatura

1. Il Fornitore, esclusivamente mediante personale competente, esegue annualmente la potatura di siepi e cespugli, con oneri completamente a proprio carico, con l'obiettivo di garantire gli scopi individuati dall'Ente contraente pianta per pianta, in relazione alle caratteristiche specifiche e al contesto.

2. La potatura deve essere eseguita a regola d'arte nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie e nel periodo di indicato dall'Ente o comunque nella stagione più idonea per l'obiettivo che ci si prefigge e per la salvaguardia della buona salute della singola pianta, evitando di creare disturbo all'avifauna nidificante ed evitando nel contempo danni alle alberature quale l'alterazione della morfologia della chioma nel rispetto dei CAM Verde.

20.2.1.e.3 Eliminazione delle erbe infestanti, concimazioni, disinfestazione, trattamenti anticrittogamici e antiparassitari

1. Le attività di cui al presente articolo devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto all'art. 20.2.1.a.5.

20.2.1.f Piante in fioriera o in vaso esterne o interne

20.2.1.f.1 Tutela igienica

1. La pulizia dai rifiuti deve essere eseguita con cura con frequenza minimo mensile, eventualmente migliorata in sede di Offerta tecnica (rif. Allegato 4 al Disciplinare).

20.2.1.f.2 Irrigazione

1. Le irrigazioni devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto all'art. 20.2.1.a.7.

20.2.1.f.3 Eliminazione delle erbe infestanti, concimazioni, disinfestazione, trattamenti anticrittogamici e antiparassitari

1. Le attività di cui al presente articolo devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto all'art. 20.2.1.a.5.

20.2.1.f.4 Sostituzione delle piante secche

1. Le piante secche devono essere sostituite con altre di pari essenza, dimensioni e forma simili a quelle che dovessero seccarsi per cause connesse alla cattiva manutenzione o a cause comunque ascrivibili al Fornitore, nonché per raggiungimento del termine del ciclo vitale, nel rispetto del CAM Verde.

20.2.2 Censimento

1. Il servizio "Manutenzione e Pulizia Aree Verdi" comprende le attività di censimento, catalogazione e di restituzione grafica in un database georeferenziato, delle informazioni relative alle Aree Verdi, alberature e parchi gioco oggetto dell'OF/OAF, svolto secondo le modalità di seguito elencate e indicate dal Fornitore in sede di Offerta tecnica (rif. Allegato 4 al Disciplinare).

2. Il Fornitore dovrà altresì aggiornare per tutta la durata del Contratto tutte le informazioni raccolte nella fase iniziale, gestire il relativo aggiornamento mediante un sistema informativo e consegnare, al termine dell'appalto, tutti i censimenti aggiornati alla data di riconsegna delle Aree Verdi.

20.2.2.1 Piano di gestione e Manutenzione e Censimento Aree verdi

1. Il Fornitore, a partire dal PDS presentato, che costituisce il Piano di manutenzione e gestione delle Aree Verdi realizzato a partire dalle informazioni raccolte e scambiate con l'Ente, realizzerà entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto una Anagrafica Tecnica digitale sotto forma di censimento delle aree oggetto dell'appalto, svolgendo le attività necessarie.

2. Tali attività dovranno produrre informazioni coerenti con il livello denominato 1 "anagrafica area gestita" dei CAM Verde e specificatamente nella scheda B livello 1 "Censimento obbligatorio per tutti i comuni: anagrafica aree gestite" che prevede, al minimo:

- associazione di codice alfanumerico che individui univocamente ciascuna località gestita;
- identificazione di un Nome area e la sua classificazione in base alla destinazione d'uso della tipologia di verde (vedi Linee guida per la gestione dei patrimoni arborei pubblici dell'Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini, Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile);
- classificazione ISTAT;
- intensità di fruizione;
- perimetro, che rappresenta su mappa l'area gestita.

3. Le attività di cui al presente paragrafo sono obbligatorie per ogni OF, comprese nel canone e soggette a penali per inadempimento/ritardo ai sensi del CAM Verde (rif lettere B ed F della tabella 2 art.14 del presente capitolato).

20.2.2.2 Censimento Alberature e Catasto Alberi

1. Il Fornitore deve censire le alberature e predisporre il Catasto alberi relativo alle alberature di proprietà pubblica che ricadranno all'interno delle aree gestite e censite di cui al precedente articolo, o comunque inserite in OF/OAF.

2. Per ciascuna pianta vanno rilevate/identificate una numerazione univoca (codice Pianta), il codice area di collocazione, la posizione geografica (coordinate geografiche), la specie (ed il nome comune), le caratteristiche (diametro tronco, altezza pianta, diametro chioma, fase di sviluppo) e l'eventuale stato di protezione della stessa, gli interventi eseguiti gli esiti del monitoraggio della salute della pianta e della valutazione del rischio e delle eventuali indagini ad approfondimento crescente, le relazioni dell'agronomo, le eventuali autorizzazioni in caso di necessità di intervento, le documentazioni relative alle obbligatorie e quant'altro necessario a ricostruire la storia della alberatura.

3. Le attività di cui al presente paragrafo sono obbligatorie per ogni OF, comprese nel canone e soggette a penali per inadempimento/ritardo ai sensi del CAM Verde (rif lettere B e D della tabella 2 art.14 del presente capitolato).

20.2.2.3 Censimento attrezzature da gioco per bambini

1. Il Fornitore deve censire le attrezzature da gioco per bambini presenti nelle aree in OF/OAF e predisporre il relativo Catasto.

2. Per ciascuna attrezzatura sono rilevate/identificate una numerazione univoca (codice Attrezzatura), il codice area di collocazione, la posizione geografica (coordinate geografiche), la tipologia, il nome del produttore, le certificazioni, la manualistica, le verifiche effettuate, gli eventuali incidenti, le caratteristiche delle superfici ad assorbimento di impatto, il protocollo di ispezione, ciascun rapporto di ispezione in esito alle ispezioni svolte e quant'altro necessario nel rispetto della vigente normativa.

3. Le attività di cui al presente paragrafo sono obbligatorie per ogni O.F., comprese nel canone e soggette a penali per inadempimento/ritardo ai sensi del CAM Arredo urbano (rif. lettere B e D della tabella 2 art.14 del presente capitolato).

20.2.3 Reperibilità e gestione dell'emergenza per il ripristino urgente delle condizioni di

sicurezza per stabilità/crollo delle alberature e parchi gioco bambini

1. L'attività di reperibilità e gestione dell'emergenza 24/24h 365 gg/anno su chiamata esclusiva da parte dell'Ente Contraente o di soggetto esplicitamente delegato dallo stesso, viene attivata dal Fornitore con l'obiettivo di far fronte a necessità di ripristino urgente delle condizioni di sicurezza, in caso di segnalazioni di problematiche di stabilità delle alberature e crollo parziale o totale o di sicurezza relativamente ai parchi gioco bambini.

2. Il servizio è organizzato a cura del Fornitore, con arrivo sul posto della squadra completa ed operativa entro 1 ora dalla chiamata, con l'obiettivo di operatività immediata sia per quanto riguarda la sicurezza del proprio personale, sia per la necessità di garantire la sicurezza degli utenti, fin dalle prime fasi, mediante interventi temporanei, eventualmente anche in esecuzione alle disposizioni dei funzionari dell'Ente Contraente presenti sul luogo.

3. A carico del Fornitore per l'esecuzione del servizio sono previsti come minimo le seguenti prestazioni:

- l'attivazione della reperibilità come da commi 1 e 2 del presente articolo;
- la messa a disposizione di squadre idonee con personale manutentore del verde formato quale preposto, primo soccorso, uso motosega e, ove richiesto dalla situazione oggettiva, DPI 3^a categoria, conduzione PLE - gru su autocarro, operatori e preposti che lavorano in presenza di traffico veicolare, personale competente ai sensi delle norme UNI EN 1176 e UNI EN 1177 e quant'altro eventualmente necessario;
- messa a disposizione di materiali, mezzi e attrezzature per il raggiungimento dei luoghi nei tempi di cui al comma 2 del presente articolo, per la messa in sicurezza e l'operatività fino al ripristino delle normali condizioni con rimozione completa di tutti i materiali organici residuali;
- ove necessario, sono compresi gli oneri di compartimentazione e segnalazione anche notturna e di vigilanza sul permanere delle condizioni di sicurezza fino al ripristino;
- quanto necessario per programmare con sollecitudine gli interventi definitivi.

20.2.4 Rapporto Periodico ai sensi del CAM Verde

1. In base ai servizi richiamati nell'oggetto dell'appalto, il Fornitore, nella persona del legale rappresentante, ogni anno deve presentare una relazione contenente la documentazione che dimostra il rispetto dei requisiti previsti di seguito per l'esecuzione delle attività come minimo da elenco che segue:

- registrazioni sulla formazione e aggiornamento professionale somministrati al personale (elenco partecipanti, test di verifica dell'apprendimento effettuati e risultati conseguiti) anche per i lavoratori subordinati e interinali;
- piano della comunicazione;
- relazione sul reimpiego di materiali organici residuali generati dalle attività di manutenzione;
- relazione tecnica con descrizione delle attività previste per il rispetto della fauna, per l'esecuzione di interventi meccanici senza danneggiare la vegetazione circostante, per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei prodotti per la cura del terreno, relazione sullo stato di funzionamento degli impianti di irrigazione e sulla gestione dei rifiuti, lista dei lubrificanti biodegradabili utilizzati per la manutenzione delle macchine e lista dei fornitori dalla quale si evince la provenienza del materiale florovivaistico acquistato.

2. L'inadempimento è sottoposto a penale come da art. 14.

3. L'Ente contraente si riserva di richiedere documentazione a supporto delle dichiarazioni rese nel rapporto periodico.

20.2.5 Materiali ed Attrezzature

1. I materiali da impiegare, le attrezzature ed i macchinari destinati al servizio dovranno avere caratteristiche corrispondenti a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti vigenti in materia nonché nei CAM Verde; in mancanza di particolari

prescrizioni dovranno essere delle qualità indicata in sede di Offerta tecnica (rif. Allegato 4 al Disciplinare) e comunque non essere nocivi alla salute di persone od animali.

2.A titolo minimo si ricorda che, come previsto dai CAM Verde:

- i residui organici generati da interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi quali sfalci e potature, devono essere preferibilmente compostati in loco o cippati "in situ" e, ove tecnicamente possibile, utilizzati come paccime nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno (eccedenze compostate con le idonee modalità), coerentemente con eventuali indicazioni dell'Ente Contraente, anche in considerazione delle implicazioni igienico sanitarie connesse e in termini di sicurezza. Qualora le attività suddette non possano essere svolte interamente nelle aree verdi gestite nell'ambito del contratto, le eccedenze di tali materiali organici devono essere compostate all'interno dei terreni di proprietà della ditta appaltatrice, se disponibili, o in impianti autorizzati, oppure, reimpiegati nel rispetto delle vigenti normative di settore;
- le attività di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree a forte valenza ambientale, devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente nell'area (tecniche di taglio del prato che favoriscano vie di fuga per la fauna presente ecc.);
- gli interventi meccanici nell'esecuzione delle opere di manutenzione devono essere svolti evitando danni alle specie vegetali presenti (danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici, come il taglio, impedire la diffusione dei parassiti negli interventi che comportano l'esecuzione di tagli) e sono privilegiate le attrezzature ad alimentazione elettrica adeguate in peso e potenza alla tipologia e alla dimensione dell'area verde.

3. Qualora le strategie di difesa per la cura delle piante con metodi fisico-meccanici non si rivelino sufficientemente efficaci, si devono applicare pratiche di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale (lotta biologica e difesa integrata) secondo i principi del D.Lgs. 14 agosto 2012, n.150. Nelle aree frequentate devono altresì essere garantiti l'informazione alla cittadinanza ed i requisiti previsti dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Nei casi ove sia strettamente necessario è consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari in applicazione della normativa vigente.

4. Le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari debbono essere correttamente funzionanti e mantenute, sottoposte ai controlli funzionali periodici a norma di legge; l'Ente contraente in fase di controllo esecutivo può chiedere l'elenco delle macchine utilizzate e dimostrazione di quanto sopra previsto.

5. Relativamente ai trattamenti antiparassitari con fitofarmaci sia profilattici che terapeutici è cura del Fornitore verificare che le sostanze applicate siano registrate e autorizzate dal Ministero della Salute, che siano idonee ad uso in aree urbane e che non vengano dilavate da pioggia e da nebbia. Qualora ciò accada, il trattamento deve essere ripetuto. Il Fornitore deve comunicare all'Ente Contraente i nominativi delle persone preposte nonché il numero del patentino valido.

6. Per l'uso dei Prodotti fertilizzanti il Fornitore deve determinare le specifiche esigenze nutritive, allo scopo di razionalizzare le concimazioni ed evitare rischi eccessivi nell'apporto di nutrienti al suolo.

7. È proibito l'utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe). In alternativa sono utilizzabili compostati misti o verdi che rispondono alle caratteristiche previste dal Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti", letame e/o materiali minerali e materiali vegetali di recupero.

8. Il Fornitore si dovrà munire di tutti gli strumenti, attrezzature e mezzi necessari a svolgere le attività progettate in modo sicuro; tutte le attrezzature dovranno essere opportunamente marchiate IMQ, CE o altri marchi equivalenti.

9. In ogni caso le attrezzature dovranno essere conformi al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute sul lavoro anche con riferimento alla cosiddetta "direttiva macchine" ed ai previsti controlli periodici.

10. Il Fornitore ai sensi del CAM Verde privilegia l'utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica, adeguate in peso e potenza alla tipologia ed alle dimensioni dell'area.

11. Il Fornitore garantisce la disinfezione degli organi taglienti per impedire la diffusione di patologie.

20.2.6 Gestione dei rifiuti e rinvenimenti

1. Il Fornitore è responsabile, nel rispetto del D. Lgs. 152/06 ss.m.m. e i.i. e del CAM, della corretta gestione dei materiali organici residuali e degli eventuali rifiuti, del relativo trasporto, deposito temporaneo e conferimento ai fini del recupero/eventuale smaltimento, nonché delle autorizzazioni relative a tali attività, procedure e mezzi e della conformità alle norme.

2. Il deposito temporaneo di materiali di scarto non è ammesso: il Fornitore deve immediatamente procedere con la rimozione.

3. Lo smaltimento dei rifiuti conseguenti all'attività sulle Aree Verdi, ove catalogabili come rifiuti urbani e/o abbandonati su aree pubbliche ovvero su aree private comunque soggette ad uso pubblico, può essere effettuato nel rispetto degli eventuali accordi tra il Comune e il gestore del servizio relativi a tale fattispecie.

4. È possibile che nelle aree verdi nel corso del servizio siano rinvenuti escrementi, siringhe, mascherine protettive o altro materiale a rischio biologico. Lo smaltimento, fatti salvi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla tutela dei lavoratori che rimangono in capo al Fornitore in quanto Datore di Lavoro, deve essere gestito dal Fornitore nel rispetto delle vigenti normative di settore.

20.2.7 Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM Verde e CAM arredo urbano)

Il servizio deve essere svolto in conformità ai requisiti minimi e clausole contrattuali definiti dai CAM Verde e CAM Arredo urbano.

CAPO II – FIGURE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Per l'esecuzione dell'appalto sono necessarie figure, e funzioni associate, delle quali l'Amministrazione e il Fornitore si devono dotare:

ART. 21 - FIGURE DEL FORNITORE

1. L'organico che il Fornitore deve destinare all'espletamento delle attività previste dalla convenzione nonché dai singoli OF/OAF, per tutta la rispettiva durata, deve essere coerente con quanto proposto in sede di Offerta Tecnica per eseguire le prestazioni di propria competenza secondo le modalità ed i tempi, prescritti nel presente Capitolato e nel PDS.

2. In particolare deve essere rispettato quanto proposto in sede di gara relativamente all'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio.

3. Il personale dedicato deve possedere le competenze tecniche e le eventuali abilitazioni necessarie a realizzare correttamente il Servizio riducendone gli impatti ambientali.

4. Il Responsabile di Commessa e i preposti delle squadre per le attività da eseguirsi sul verde devono avere quale requisito minimo un attestato di qualifica di "manutentore del verde" ottenuto in seguito al percorso formativo di cui alla Conferenza Stato Regioni del 22/2/2018 e, comunque, il personale impiegato in ciascuna attività deve svolgere mansioni coerenti con le competenze tecniche, le qualifiche professionali e abilitazioni possedute, anche nel rispetto dei CAM.

5. Inoltre il Fornitore è responsabile della costituzione delle squadre, per le diverse tipologie di attività, in modo che ciascuna squadra abbia tutte le abilitazioni di norma, generiche e specifiche delle attività, per poter costituire un gruppo minimo di lavoro idoneo.

6. Il Fornitore deve presentare, almeno 15 giorni prima della data di presa in consegna delle aree, l'elenco del personale dedicato alla prestazione dei Servizi per l'Ente Contraente completo di funzioni, qualifiche e possesso di abilitazioni ove necessarie.

7. Il personale dedicato deve essere dotato di apposita tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, munita di fotografia, con indicazione del nome e cognome e della qualifica.

8. Il Fornitore deve fornire, altresì, al personale impiegato idoneo vestiario di lavoro ed ogni dispositivo di protezione individuale necessario, nonché adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività.

9. Tutto il personale impiegato dal Fornitore dovrà svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti, adottando metodologie prestazionali, atte a garantire idonei standard qualitativi e di igiene ambientale, senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro. A tal fine, il Fornitore si impegna a istruire gli operatori dei singoli servizi in oggetto con specifici corsi professionali, oltre a quelli previsti obbligatoriamente dalle norme vigenti. I corsi di formazione dovranno essere pertanto mirati alle caratteristiche del servizio cui è allocato il personale e dovranno vertere su temi, procedure e protocolli propri del servizio.

10. Relativamente ai Servizi oggetto del presente Capitolato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore dovrà, inoltre, fornire ai propri dipendenti adeguata formazione e informazione su:

- Rischi professionali, sia connessi all'attività specificamente svolta, sia dovuti ai luoghi di lavoro, così come richiesto dalla normativa vigente in materia;
- Contenuti del DUVRI e delle prescrizioni contenute in eventuali autorizzazioni ottenute, nonché delle informazioni di sicurezza e gestione dell'emergenza delle singole aree di intervento;
- Disturbi e rischi che la propria attività può causare ai dipendenti e/o utenti dell'Ente Contraente e sui modi per eliminare tali negative influenze;
- Normativa pertinente;
- Corrette modalità di intervento;
- Corrette modalità nell'uso di macchine e attrezzature;
- Corrette modalità di applicazione dei prodotti fitosanitari, diserbanti, concimi ai fini della prevenzione della contaminazione del suolo e della gestione delle risorse idriche;
- Elementi di pericolosità e rischio per la salute e l'ambiente dei prodotti utilizzati;
- Corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- Procedure e modalità operative per l'applicazione di efficaci misure di gestione ambientale in particolare sui temi della gestione dei materiali ed attrezzature e dei rifiuti (ad esempio a seguito di attività manutentive);
- Modalità di conservazione dei documenti relativi alle aree;
- Corretta gestione degli apparecchi di misura, dei sistemi e metodi di acquisizione e gestione dati;
- Progettazione;
- Codici di comportamento nazionale e dell'Ente, per quanto applicabili.

11. L'Amministrazione potrà richiedere la sostituzione del personale impiegato nella gestione dell'Appalto, con motivazione scritta relativa all'inadeguatezza del medesimo, senza che ciò dia diritto al Fornitore di chiedere alcun onere aggiuntivo.

12. Il Fornitore dovrà con sollecitudine comunicare all'Ente Contraente ogni evento infortunistico.

ART. 22 - FIGURE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Le figure dell'Ente Contraente sono:

- Il Responsabile Unico del Procedimento con ruolo e funzioni individuate dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 nonché dalle Linee Guida 3 dell'ANAC e/o da ulteriori disposizioni normative;

- Il Direttore dell'Esecuzione con ruolo e funzioni di cui al Titolo III del D.M n. 49 del 7/3/2018 in attuazione dell'art. 111 c.2 del D. Lgs. 50/2016;
- Eventuali uno o più Direttori Operativi per svolgere i compiti di cui all'art. 101 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 per quanto compatibili nonché per coadiuvare il Direttore dell'Esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del suddetto D.M n. 49 del 7/3/2018.

2. Nel caso in cui le attività extra-canone dovessero configurarsi come lavori e si verificano le condizioni di cui al D. Lgs. 81/08 per la nomina delle figure del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'Ente Contraente dovrà provvedere alla relativa nomina, con oneri a proprio carico.

CAPO III – PRESTAZIONI E ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 23 - PRESTAZIONI E FORNITURE A CARICO DELL'ENTE CONTRAENTE

1. Sono da considerarsi a carico dell'Ente Contraente e perciò non a carico del Fornitore:

- la fornitura relativa ai consumi di acqua per irrigazione relativamente agli impianti di irrigazione e alle reti idriche, se già esistenti;
- la fornitura relativa ai consumi di energia elettrica;
- per la ricarica delle apparecchiature, per l'uso associato alle attività del presente capitolato, a batteria e/o per il funzionamento delle apparecchiature a filo, ove già presente un punto di fornitura;
- ulteriori forniture specificate in fase di PDS da identificarsi nel PDS stesso.

Tutte le forniture di cui ai punti precedenti debbono essere identificate e quantificate in fase di PDS.

2. L'Ente mette a disposizione, su richiesta del Fornitore, gli impianti di irrigazione esistenti, i punti di fornitura idraulici ed elettrici e quant'altro valuta utile al corretto svolgimento delle attività di cui al presente servizio.

3. L'Ente è tenuto ad informare il Fornitore di eventuali interventi di ristrutturazione e/o di manutenzione straordinaria che intende realizzare, a propria cura e spese, sulle aree in appalto ovvero di altre prestazioni, a proprio carico, che possono avere effetti sul presente servizio.

ART. 24 CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

1. L'Ente Contraente svolgerà attività di controllo finalizzate alla verifica dell'efficacia del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni, anche con specifico riferimento ai CAM ed al Rapporto annuale.

2. L'attività di controllo riguarda la periodicità ed i tempi di esecuzione delle attività previste (anche attraverso l'analisi dei rapporti di intervento, del Sistema Informativo se proposto ecc.) e la qualità del servizio offerta dal Fornitore.

3. L'Ente Contraente può effettuare controlli a campione (ad es. per la verifica della periodicità), così come può svolgere controlli in contraddittorio (ad es. quelli relativi alla qualità dell'esecuzione del servizio) con un delegato del Fornitore; tali controlli potranno avvenire in qualsiasi momento, svincolati dall'orario delle prestazioni, con preavviso di almeno 24 ore per quelli in contraddittorio.

4. Per le verifiche in contraddittorio con il Fornitore l'esito del controllo verrà sottoscritto dalle parti in apposito verbale.

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 25 - MODALITÀ DI REMUNERAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEI SERVIZI

La modalità di remunerazione del servizio in oggetto è costituita da un canone bimestrale determinato secondo le formule illustrate di seguito.

Il canone annuale per il Servizio "Manutenzione e Pulizia Aree Verdi" relativo all'i-esima area verde indicata nell'ordine di Fornitura è calcolabile quale somma tra le varie componenti del canone sotto definite e relative alla composizione e presenza di elementi nell'i-esima area verde stessa.

Espresso in equazione, per l'i-esima Area Verde, diviene:

$$C_i = CV_i + CP_i + CE_i + CA/B_i + CS_i + CF_i$$

Dove:

C_i = canone annuale per il Servizio "Manutenzione e Pulizia Aree Verdi" per l'iesima Area Verde;

CV_i = canone annuale del servizio relativo a "Aree a verde" relativamente all'i-esima Area Verde;

CP_i = canone annuale del servizio relativo a "Strutture e aree esterne pavimentate" relativamente all'i-esima Area Verde;

CE_i = canone annuale del servizio relativo a "Aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee/tappezzanti" relativamente all'i-esima Area Verde;

CA/B_i = canone annuale del servizio relativo a "Alberi A/B" relativamente all'i-esima Area Verde;

CS_i = canone annuale del servizio relativo a "Siepi e cespugli" relativamente all'i-esima Area Verde;

CF_i = canone annuale del servizio relativo a "Piante in fioriera o in vaso (esterne o interne)" relativamente all'i-esima Area Verde;

Nel caso in cui il servizio oggetto sia relativo ad una Area verde, indicata nell'ordine di Fornitura OF, che non comprenda tutti gli elementi di cui all'equazione precedente, la quota di canone relativa agli elementi assenti sarà automaticamente pari a 0.

Esempio: Un edificio presenta al proprio interno superfici a "Aree a verde", aree con "Aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee/tappezzanti" e i relativi "Alberi"; il canone relativo deriverà dall'equazione:

$$C_i = CV_i + CE_i + CA/B_i$$

Ove i termini hanno il significato sopra definito.

Il canone annuale per il Servizio "Manutenzione e Pulizia Aree Verdi" è poi calcolato come somma estesa a tutte le Aree verdi indicate nell'ordine di Fornitura OF e perciò facenti parte del servizio;

specificatamente:

$$C = \sum_{i=1}^n C_i$$

dove n = numero delle Aree Verdi oggetto del contratto.

Il canone bimestrale è un sesto (1/6) del canone annuale;

specificatamente:

$$CB = C/6$$

dove:

CB: canone bimestrale per il Servizio "Manutenzione e Pulizia Aree Verdi".

C: canone annuale per il Servizio "Manutenzione e Pulizia Aree Verdi".

Al canone bimestrale viene aggiunta la componente relativa agli oneri per la sicurezza come meglio specificato al successivo art. 25.6.

Le varie componenti del canone annuale del Servizio "Manutenzione e Pulizia Aree Verdi" sopra definite vengono calcolate singolarmente secondo le metodologie di seguito descritte. Sono comunque sempre calcolate come prodotto tra un prezzo specifico, espresso perciò come prezzo/unità di misura, ed una quantità espressa nell'unità di misura che varia al variare della tipologia di componente del canone.

Il canone annuale relativo a "Aree a verde" è calcolato, per ogni i-esima Area Verde compresa nell'OF, come prodotto della superficie erbosa (unità di misura m²) per il prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 al presente capitolato "Elenco Prezzi") ribassato come da Offerta Economica (rif. Allegato 5 al Disciplinare). Il canone complessivo è poi la sommatoria estesa a tutte le Aree verdi.

Specificatamente:

$$CV_i = SV_i \times PVi$$

$$CV = \sum_{i=1}^n CV_i$$

CV_i = canone annuale del servizio relativo a "Aree a verde" relativamente all'i-esima Area Verde;

SV_i = Superficie erbosa dell'i-esima Area Verde, espressa in m²;

PV_i = Prezzo unitario annuale del servizio relativo a "Aree a verde" pari al prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 5 al Disciplinare);

CV = canone annuale del servizio relativo a "Aree a verde" relativamente alle Aree Verdi in OF;

n = numero delle Aree Verdi in OF.

Il canone annuale relativo a "Strutture e aree esterne pavimentate" è calcolato, per ogni i-esima Area Verde compresa nell'OF, come prodotto della superficie di strutture e aree esterne pavimentate come definite all'art.20.2.1.b (unità di misura m²) per il prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 al presente capitolato "Elenco Prezzi") ribassato come da Offerta Economica (rif. Allegato 5 al Disciplinare). Il canone complessivo è poi la sommatoria estesa a tutte le Aree verdi.

Specificatamente:

$$CP_i = SP_i \times PPI$$

$$CP = \sum_{i=1}^n CP_i$$

Dove:

CP_i = canone annuale del servizio relativo a "Strutture e aree esterne pavimentate" relativamente all'i-esima Area Verde;

SP_i = Superficie di strutture e aree esterne pavimentate dell'i-esima Area Verde, espressa in m²;

PPI = Prezzo unitario annuale del servizio relativo a "Strutture e aree esterne pavimentate" pari al prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 5 al Disciplinare);

CP = canone annuale del servizio relativo a "Strutture e aree esterne pavimentate" relativamente alle Aree Verdi in OF;

n = numero delle Aree Verdi oggetto del contratto.

Il canone annuale relativo a "Aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee/tappezzanti" è calcolato, per ogni i-esima Area Verde compresa nell'OF, come prodotto della superficie di aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee/tappezzanti (unità di misura m²) per il prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 al presente capitolato "Elenco Prezzi") ribassato come da Offerta Economica (rif. Allegato 5 al Disciplinare). Il canone complessivo è poi la sommatoria estesa a tutte le Aree verdi.

Specificatamente:

$$CE_i = SE_i \times PE_i$$

$$CE = \sum_{i=1}^n CE_i$$

Dove:

CE_i = canone annuale del servizio relativo a "Aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee/tappezzanti" relativamente all'i-esima Area Verde;

SEi = Somma delle superfici delle singole aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee/tappezzanti presenti all'interno del dell'i-esima Area verde, espressa in m²;

PEi = Prezzo unitario annuale del servizio relativo a "Aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee/tappezzanti" pari al prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 5 al Disciplinare);

CE = canone annuale del servizio relativo a "Aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee/tappezzanti" relativamente alle Aree Verdi in OF;

n = numero delle Aree Verdi oggetto del contratto.

Il canone annuale relativo a "Alberi" è calcolato, per ogni i-esima Area Verde compresa nell'OF, come prodotto del numero di alberi, suddiviso per classi di altezza, (unità di misura: numero) per il corrispettivo relativo, come da prezzo a base d'asta, per classi, (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato come da Offerta Economica (rif. Allegato 5 al Disciplinare).

Il canone complessivo è poi la sommatoria estesa a tutte le Aree Verdi.

Specificatamente per ciascuna delle due opzioni A e B rispettivamente sulle generiche aree j e k:

$$CA_j = NA_{1j} \times A1 + NA_{2j} \times A2 + NA_{3j} \times A3$$

$$CB_k = NB_{1k} \times B1 + NB_{2k} \times B2 + NB_{3k} \times B3$$

$$CA = \sum_{j=1}^m CA_j + \sum_{k=1}^w CB_k$$

Dove:

CA_j = canone annuale del servizio relativo a "Alberi" dell'j-esima Area Verde con opzione A;

NA₁ = Numero degli alberi della classe A1 dell'j-esima Area Verde;

NA₂ = Numero degli alberi della classe A2 dell'j-esima Area Verde;

NA₃ = Numero degli alberi della classe A3 dell'j-esima Area Verde;

CB_k = canone annuale del servizio relativo a "Alberi" dell'k-esima Area Verde con opzione B;

NB₁ = Numero degli alberi della classe B1 dell'k-esima Area Verde;

NB₂ = Numero degli alberi della classe B2 dell'k-esima Area Verde;

NB₃ = Numero degli alberi della classe B3 dell'k-esima Area Verde;

A1 = Prezzo del servizio relativo a "Alberi" per alberi della classe A1, pari al prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 5 al Disciplinare);

A2 = Prezzo del servizio relativo a "Alberi" per alberi della classe A2, pari al prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 5 al Disciplinare);

A3 = Prezzo del servizio relativo a "Alberi" per alberi della classe A3, pari al prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 5 al Disciplinare);

B1 = Prezzo del servizio relativo a "Alberi" per alberi della classe B1, pari al prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 5 al Disciplinare);

B2 = Prezzo del servizio relativo a "Alberi" per alberi della classe B2, pari al prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 5 al Disciplinare);

B3 = Prezzo del servizio relativo a "Alberi" per alberi della classe B3, pari al prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 5 al Disciplinare);

CA = canone annuale del servizio relativo a "Alberi";

n = numero delle Aree Verdi oggetto dell'OF/OAF, di cui "m" aree con adesione all'opzione "A" e "w" aree con adesione all'opzione "B".

Il canone annuale relativo a "Siepi e cespugli" è calcolato, per ogni i-esima Area Verde compresa nell'OF, come prodotto della lunghezza di siepi e cespugli (unità di misura m) per il corrispettivo relativo, come da prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 al presente capitolato "Elenco Prezzi") ribassato come da Offerta Economica (rif. Allegato 5 al Disciplinare). Il canone complessivo è poi la sommatoria estesa a tutte le Aree verdi.

Specificatamente:

$$CS_i = LSi \times PSi$$

$$CS = \sum_{i=1}^n CS_i$$

Dove:

CS_i = canone annuale del servizio relativo a "Siepi e cespugli" relativamente all'i-esima Area Verde;

LS_i = lunghezza del complesso di siepi o cespugli dell'i-esima Area Verde, espressa in m;

PS_i = Prezzo unitario annuale del servizio relativo a "Siepi e cespugli" pari al prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 5 al Disciplinare);

CS = canone annuale del servizio relativo a "Siepi e cespugli" relativamente alle Aree Verdi in OF;

n = numero delle Aree Verdi oggetto del contratto.

Il canone annuale relativo a "Piante in fioriera o in vaso (esterne o interne)" è calcolato, per ogni i-esima Area Verde compresa nell'OF, come prodotto del numero di piante in fioriera o in vaso per il corrispettivo relativo, come da prezzi predefiniti (rif. Allegato 1 al presente capitolato "Elenco Prezzi") soggetti a ribasso in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 5 al Disciplinare). Il canone complessivo è poi la sommatoria estesa a tutte le Aree verdi.

Specificatamente:

$$CF_i = NFi \times PFi$$

$$CF = \sum_{i=1}^n CF_i$$

Dove:

CF_i = canone annuale del servizio relativo a "Piante in fioriera o in vaso (esterne o interne)" relativamente all'i-esima Area Verde;

NFi = numero di piante in fioriera o vaso per l'i-esima Area Verde;

PF_i = Prezzo unitario annuale del servizio relativo a "Piante in fioriera o in vaso (esterne o interne)" pari al prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 5 al Disciplinare);

CF = canone annuale del servizio relativo a "Piante in fioriera o in vaso (esterne o interne)" relativamente alle Aree Verdi in OF;

n = numero delle Aree Verdi oggetto del contratto.

25.1 VARIAZIONE DEL CANONE PER VARIAZIONE DEL NUMERO E/O DEI COMPONENTI DELLE AREE VERDI

1. L'Ente contraente può variare il numero delle Aree Verdi di cui all'OF in aumento esclusivamente mediante ricorso all'OAF, come specificato al precedente art. 8.
2. L'Ente contraente può variare il numero delle Aree Verdi di cui all'OF in diminuzione mediante comunicazione scritta: ciò comporta una variazione del Canone a partire dal successivo bimestre.
3. A partire dalla rata come sopra indicata si procederà mediante esclusione dalla sommatoria relativa al Canone "C" dell'importo relativo all'area verde esclusa Ci.

4. Nel solo caso in cui una Area Verde inserita nell'OF (o porzione di essa) sia temporaneamente interessata da attività da parte dell'Ente contraente incompatibili con il presente servizio, è consentita la sospensione del servizio e successiva riattivazione mediante comunicazione scritta al Fornitore. La sospensione del servizio è ammessa una sola volta nel periodo di vigenza del contratto. La variazione del canone opera come sopra descritto, sia in riduzione che in aumento, con decorrenza dal bimestre successivo alla ricezione delle predette comunicazioni.

5. L'Ente contraente può mantenere invariato il numero delle Aree Verdi di cui all'OF, ma ridurre le componenti delle Aree Verdi stesse mediante comunicazione scritta ove identifica chiaramente la tipologia per la quale richiede la sospensione del servizio (ad es. per l'iesima Area Verde richiede la sospensione del servizio relativo a "Piante in fioriera o in vaso (esterne o interne)"). La sospensione di una o più tipologie relative ad una Area Verde comporta una variazione del Canone che si realizza a partire dal successivo bimestre.

6. A partire dalla rata come sopra indicata si procederà mediante esclusione dalla sommatoria relativa al Canone "Ci" dell'iesima Area Verde della componente relativa a quanto sospeso (per l'esempio di cui sopra verrà posto pari a 0 la componente CVi relativa all'iesima Area Verde).

25.2 EXTRA-CANONE PER IL SERVIZIO

1. L'Ente contraente può stanziare un importo extra-canone a consumo per remunerare attività e interventi di manutenzione straordinaria aggiuntivi rispetto alle attività già previste e remunerate a canone fino a un valore massimo pari al 20% del valore del Canone di cui all'Ordinativo di Fornitura.

2. Detto stanziamento può essere effettuato in fase di avvio contrattuale, e specificatamente nel PDS allegato all'OF all'atto della sottoscrizione, o successivamente, mediante OAF, e conseguentemente solo nel periodo di validità ed efficacia della Convenzione e fino al valore massimo complessivo sopra indicato.

3. L'importo extra-canone formalizzato all'interno dell'OF e/o dell'OAF non risulta vincolante per l'Ente Contraente che potrà utilizzarlo facoltativamente fino alla concorrenza dell'importo stanziato.

4. L'importo extra-canone, indicato nel PDS, concorrerà nella sua interezza al computo del valore dell'Ordinativo di Fornitura.

5. Sono da considerarsi attività da remunerare extra-canone le attività e gli interventi di Manutenzione straordinaria o di modifica delle Aree Verdi non compresi nel canone, nonché tutte le attività non comprese nel canone e che si rendessero necessarie o utili.

6. L'importo del singolo intervento viene computato utilizzando i listini di riferimento e manodopera così come disciplinati ai successivi artt. 25.3 e 25.4. Qualora non siano presenti voci di prezzo nei listini indicati, necessarie alla determinazione delle attività/interventi di manutenzione straordinaria, i nuovi prezzi delle suddette voci verranno determinate in contraddittorio tra le parti.

7. Il Fornitore è tenuto a presentare un preventivo di spesa, unitamente al cronoprogramma dell'intervento, da sottoporre all'approvazione dell'Ente contraente che, in forma scritta, lo autorizza entro il termine del mese in cui il preventivo viene presentato, previa verifica di capienza della quota extra-canone. Il Fornitore ha l'obbligo di verificare anch'esso la capienza e di darne comunicazione, dopodiché rende nota la data di inizio attività e, al termine, consegna un Rapporto di intervento che deve essere sottoscritto per accettazione dal Direttore dell'esecuzione.

8. Il costo dell'intervento viene fatturato nella prima fatturazione successiva alla verifica di regolare esecuzione dell'intervento stesso, come quota extra-canone. Nel caso in cui in un periodo di fatturazione vengano accettati più di un intervento, la quota extra-canone sarà la somma dei relativi importi.

9. Errori nella verifica della capienza sono da considerarsi a carico del Fornitore che si assume l'onere degli interventi stessi per la quota eventualmente eccedente la capienza.

25.3 LISTINI DI RIFERIMENTO

1. I listini di riferimento, di seguito riportati, al netto del ribasso offerto, verranno utilizzati in ordine decrescente ai fini della contabilizzazione e/o remunerazione degli interventi extra-canone come precedentemente previsti e sono:

- I. Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna come previsto dall'art. 33 della L. R. n. 18/2016;
- II. Prezzario on line Regione Veneto: Elenco Prezzi e Costi parametrici ed incidenza della manodopera nelle varie categorie di lavori;
- III. Prezzi informativi edito dalla Tipografia di genio civile (DEI);

2. I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell'intervento da parte del Fornitore, al netto del corrispondente ribasso offerto.

3. Per particolari lavorazioni il cui prezzo non sia desumibile dai prezzari sopra citati, si procederà all'analisi prezzi in contraddittorio tra il Fornitore e l'Ente Contraente e a questa sarà applicato il medesimo ribasso offerto.

25.4 CORRISPETTIVI MANODOPERA

1. Il corrispettivo della manodopera, da applicare solo nel caso di computazione dell'intervento come opera non compiuta, impiegata per gli interventi di extra-canone di cui sopra, sarà composto dal costo della manodopera ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione (Cm) - in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione, nonché dei prezzari o listini ufficiali vigenti (si faccia riferimento ai listini sopra citati) – cui si aggiunge un importo percentuale pari al 27,60 calcolato sul costo della manodopera di cui sopra, per tenere conto dei costi generali e dell'utile d'impresa.

2. Il ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applica esclusivamente al 27,60% di cui sopra e, pertanto, per il corrispettivo della manodopera si applica la seguente equazione:

$$P_m = C_m \times (1 + 0.276 \times (1 - S_m))$$

Dove:

P_m = corrispettivo della manodopera

C_m = costo della manodopera

S_m = sconto percentuale offerto sul prezzo unitario della manodopera.

25.5 Modalità di Rendicontazione e Fatturazione del Canone

1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sulla base delle fatture emesse solo previa verifica della regolarità della prestazione da parte dell'Ente contraente, sulla base dei documenti di contabilità, in applicazione del DM n. 49/2018 e del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il Servizio e/o lo svolgimento delle attività previste nel singolo OF/OAF, pena la risoluzione di diritto dei medesimi, tramite dichiarazione unilaterale da comunicarsi per iscritto.

3. A titolo di remunerazione per l'erogazione del Servizio viene riconosciuto un corrispettivo bimestrale, comprensivo di tutte le prestazioni stabilite dal presente Capitolato e migliorate in sede di Offerta Tecnica.

4. Il Fornitore, esclusivamente se in regola con la consegna (non formalmente contrastata) del Rapporto periodico, emette la fattura non prima di 10 giorni solari dopo il termine di ogni bimestre.

5. L'Ente Contraente ha facoltà di richiedere al Fornitore fatture separate relative all'erogazione del Servizio ai singoli immobili, per scopi di Bilancio dell'Ente medesimo o al fine di beneficiare di agevolazioni fiscali e/o in seguito a necessità di rimborsi.

25.6 Prezzi unitari e oneri della sicurezza

1. La definizione dei prezzi annuali a base d'asta sono state effettuate mediante una valutazione delle attività sulla base dell'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, come previsto dall'art. 33 della L. R. n. 18/2016.

2. Gli oneri della sicurezza, nel singolo OF/OAF, saranno poi più dettagliatamente quantificati nel DUVRI da parte dell'Ente contraente, e coerentemente remunerati al Fornitore, senza applicazione del ribasso d'asta.

3. La definizione dell'incidenza degli oneri della sicurezza è stata effettuata sulla base dell'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna (anche nella sua specifica Elenco prezzi per le misure di sicurezza anti Covid-19 approvato con D.G.R. n. 1009 del 3/8/2020), come previsto dall'art. 33 della L. R. n. 18/2016.

4. In seguito a tale valutazione si definiscono i costi della sicurezza nell'1% (da applicarsi ai prezzi a base d'asta).

25.7 Revisione Prezzi Unitari

1. La revisione dei Prezzi Unitari, al netto del ribasso offerto, verrà effettuata su base annuale.

Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale richiesta del Fornitore al Soggetto Aggregatore o d'ufficio se in ribasso, dopo 12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione e varrà per l'anno successivo; non sono ammesse variazioni retroattive. È fatto salvo quanto previsto dal c.c.p., all'art. 106, comma 1, lett. a), ultima parte, che per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai Soggetti Aggregatori lascia ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28/12/2015 n. 208.

2. La suddetta revisione si applica, una volta attivata con formale richiesta o d'ufficio se in ribasso, sul prezzo ribassato in sede di offerta, con riferimento alle divisioni di spesa "Abitazione, acqua, elettricità e combustibili" (per il 30% del totale) e "Trasporti" (per il restante 70% del totale) dell'indice armonizzato ISTAT NIC, solo nel caso in cui il prezzo revisionato vari (in incremento o in diminuzione) non meno del 10% rispetto al prezzo di riferimento iniziale - come definito al successivo comma 5 - e per la sola quota di eccedenza rispetto a tale limite del 10%.

3. In occasione di ciascuna verifica di applicazione, il riferimento è dato dai suddetti valori ISTAT riferiti a due mesi prima rispetto di firma della convenzione, in modo che il nuovo prezzo sia comunque noto e comunicabile agli Enti contraenti fin dall'inizio del periodo.

4. Il mese di riferimento iniziale per gli indici è quello dell'anno in cui il meccanismo di revisione non è ancora stato attivato per effetto di richiesta esplicita di applicazione (ad esempio, se la convenzione fosse siglata nel mese di luglio 2023, e la prima applicazione avvenisse, mediante richiesta formale, nel mese di luglio 2024, in questo caso il riferimento iniziale ISTAT sarebbe luglio 2023, indipendentemente dall'effettiva applicazione pratica nel caso in cui non si superasse il 10% di incremento).

5. il metodo è quello di cui alle FAQ – DOMANDE FREQUENTI SUI PREZZI AL CONSUMO di ISTAT n. 22 (link <https://www.istat.it/it/archivio/16333>). Una volta noti i valori riferiti al 2015 per le due divisioni di spesa coinvolte (ottenibili dell'indice NIC complessivo su base 2015=100 con applicazione per ciascuno del relativo peso), è possibile ottenere l'indice di revisione e confrontarlo con il 10% per verificarne l'applicabilità; nel caso in cui non sia superato il 10%, il prezzo da applicarsi per il semestre rimane il prezzo di gara ribassato.

Art. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli OF, a pena di nullità delle cessioni stesse.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti dei servizi senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione/Ente debitrice.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, gli Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli OF, per quanto di rispettiva ragione.

Art. 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli OF.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, che sarà verificata dalle amministrazioni/enti aderenti.

Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione/Ente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante, a pena di nullità assoluta, l'assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Amministrazione/Ente contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

3. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Ente Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa. Copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche al SA.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Il RUP

Ing. Lisa Prandstraller

(documento firmato digitalmente)

ELENCO PREZZI

"SERVIZIO MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI"

Relativamente alle attività che dovranno essere erogate, come meglio specificato nel Capitolato eventualmente migliorate in Offerta dal Fornitore, i prezzi unitari annuali "PxBA" base d'asta, ove x è il generico pedice di prezzo, su cui dovranno essere effettuati ribassi in "Offerta Economica", sono quelli riportati nella successiva Tabella**.

PREZZI UNITARI ANNUALI DEI SERVIZI A CANONE

Codice voce	Voce	Valore	Unità di misura
PVBA	Prezzo unitario annuale del servizio relativo a "Aree a verde" a Base d'asta	1,10	Euro/m2
PPBA	Prezzo unitario annuale del servizio relativo a "Strutture e aree esterne pavimentate" a Base d'asta	0,55	Euro/m2
PEBA	Prezzo unitario annuale del servizio relativo a "Aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee/tappezzanti" a Base d'asta	5,00	Euro/m2
B1BA	Prezzo unitario annuale del servizio relativo ad "Alberi B1" - esemplari fino a 12 metri di altezza e un diametro di chioma fino a 10 metri a Base d'asta	82,00	Euro/unità
B2BA	Prezzo unitario annuale del servizio relativo ad "Alberi B2" - esemplari da 12 a 23 metri di altezza a Base d'asta	105,00	Euro/unità
B3BA	Prezzo unitario annuale del servizio relativo ad "Alberi B3" - esemplari da 23 a 30 metri di altezza a Base d'asta	134,00	Euro/unità
A1BA	Prezzo unitario annuale del servizio relativo ad "Alberi A1" - esemplari fino a 12 metri di altezza e un diametro di chioma fino a 10 metri a Base d'asta	65,00	Euro/unità
A2BA	Prezzo unitario annuale del servizio "Alberi A2" - esemplari da 12 a 23 metri di altezza a Base d'asta	80,00	Euro/unità
A3BA	Prezzo unitario annuale del servizio relativo ad "Alberi A3" - esemplari da 23 a 30 metri di altezza a Base d'asta	95,00	Euro/unità
PSBA	Prezzo unitario annuale del servizio relativo alle superfici a "Siepi e cespugli" a Base d'asta	5,00	Euro/m (lineare)
PFBA	Prezzo unitario annuale del servizio relativo ad "Piante in fioriera o in vaso (esterne o interne)" a Base d'asta	5,00	Euro/unità

** Il presente elenco prezzi non contiene le voci "%L "Sconto percentuale su listini prezzo di cui art. 25.3 del "Capitolato" e %M "Sconto percentuale su spese generali e utile di impresa da applicarsi ai prezzi unitari della manodopera, come da art. 25.4 del Capitolato", che pure devono essere valorizzate dal concorrente in offerta economica.